SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 febbraio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 gennaio 2019, n. **5**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del medesimo Accordo.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità dell'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15, è autorizzata la spesa di 160.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 163.760 euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 163.760 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ALLEGATO

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E DI ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL MONTENEGRO

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, qui di seguito denominati le «Parti contraenti»;

Spinti dal desiderio di sviluppare e intensificare i legami d'amicizia tra i due Paesi;

Animati da mutuo desiderio di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Stati nei campi della cultura e dell'istruzione;

Convinti che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e montenegrino;

Convinti che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati anche mediante intese dirette fra Ministeri, istituzioni culturali e di istruzione, nonché tra regioni ed amministrazioni locali dei due Stati;

Consapevoli inoltre dello sviluppo sempre più intenso dell'integrazione sia a livello europeo che regionale, le Parti contraenti si impegnano a ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea, dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa, nonché nell'am-

bito dell'Iniziativa centro europea in particolare e di altri organismi internazionali e regionali, al fine di promuovere ed incoraggiare un'adeguata partecipazione a tali programmi;
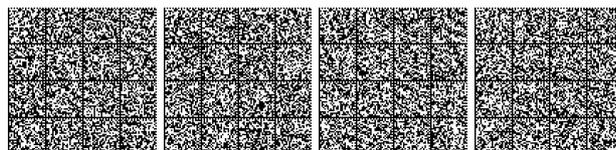
Visto l'Accordo di stabilizzazione e associazione tra l'Unione europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e il Montenegro, dall'altro, entrato in vigore il 1° maggio 2010;

Considerando che la cooperazione prevista dal presente accordo dovrà essere attuata in conformità alle rispettive legislazioni nazionali ed agli obblighi internazionali nonché, per quanto concerne l'Italia, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.
Finalità

Lo scopo del presente accordo è di realizzate programmi ed attività comuni atti a favorire la collaborazione culturale e di istruzione.

Art. 2.
Settori di collaborazione

Ciascuna delle parti svilupperà e favorirà particolarmente:

a) la cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione;

b) la cooperazione nel settore museale e per la tutela del patrimonio culturale, artistico ed archeologico;

c) la cooperazione tra le istituzioni culturali, gli istituti di istruzione e di istruzione superiore, dei due Stati;

d) la cooperazione nel settore artistico, mediante gli scambi di artisti, esperti e studiosi, docenti e studenti universitari;

e) la cooperazione in campo editoriale, in particolare incoraggiando la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte contraente;

f) la cooperazione nel campo dei media, in particolare quella fra gli enti televisivi e radiofonici dei due Stati;

g) la cooperazione nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi fra le rispettive amministrazioni competenti per materia;

h) la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico.

Art. 3.
Collaborazione nel settore dell'istruzione

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione nel settore dell'istruzione, stimolando una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio linguistico ed archeologico dei due Paesi. Esse valuteranno la possibilità di attuare tale cooperazione, nella misura della propria disponibilità, attraverso:

a) l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte;

b) la cooperazione per la formazione di docenti della lingua dell'altra Parte;

c) il funzionamento di corsi, lettorati e cattedre, ai fini del rispettivo sviluppo dell'insegnamento e della ricerca nel campo dell'italianistica e della lingua e cultura del Montenegro;

d) lo scambio di assistenti di lingua italiana e di lingua montenegrina presso le rispettive scuole secondarie superiori;

e) la concessione, in regime di reciprocità, di borse di studio a studenti universitari e post-universitari per lo svolgimento dì studi e ricerche;

f) lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi organismi universitari, attraverso l'intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse;

g) lo studio comparativo dei metodi e programmi didattici, universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, auspicando altresì forme di cooperazione tra atenei per l'eventuale rilascio di titoli congiunti e la conclusione di accordi per il reciproco riconoscimento di titoli e di periodi di studio universitari;

h) lo sviluppo della collaborazione tra istituzioni della formazione delle discipline musicali, artistiche, archeologiche e del design, al fine di realizzare progetti congiunti a sostegno della mobilità e della partecipazione a programmi europei di cooperazione;

i) l'estensione dei programmi di scambio di docenti esistenti tra i due Paesi agli istituti di istruzione primaria e secondaria che ne facciano richiesta;

j) lo sviluppo di scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;

k) la cooperazione nell'ambito dei metodi e dei materiali didattici;

l) gli scambi e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, e tra insegnanti.

Art. 4.
Patrimonio culturale

Ciascuna delle Parti contraenti incoraggerà il restauro e la visita dei beni culturali, la presentazione del patrimonio culturale, nonché la tutela e lo studio del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico; esse promuoveranno altresì la qualità dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte contemporanea.

Le Parti contraenti presteranno particolare attenzione alla ricerca storica, alla protezione, manutenzione e segnalazione dei beni culturali italiani in Montenegro e dei beni culturali montenegrini in Italia.

Le Parti contraenti porranno inoltre particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e si impegnano, altresì, a collaborare nell'attuazione degli obblighi prescritti dalla convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

Art. 5.
Attività di promozione culturale

Ciascuna delle Parti contraenti sosterrà, nella misura delle proprie disponibilità, le rispettive attività di promozione culturale.

Art. 6.
Collaborazione artistica

Ciascuna delle Parti contraenti favorirà ogni forma di scambio culturale e artistico al fine di una migliore reciproca conoscenza ed ulteriore avvicinamento fra i due Paesi.

A tale scopo esse favoriranno in particolare modo:

a) l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche nei più svariati settori: letteratura, arti figurative, architettura, arti sceniche, musica, danza, teatro, cinema ed audiovisivo;

b) l'organizzazione di conferenze, seminari, atelier artistici, festival ed altri eventi di carattere culturale ed artistico;

c) per quanto attiene alle iniziative di cui ai punti *a)* e *b)* del presente articolo, le Parti incoraggeranno la mobilità e la partecipazione agli specifici programmi europei e regionali.

Art. 7.
Collaborazione nell'editoria

Le Parti contraenti favoriranno la traduzione e l'edizione di opere letterarie e scientifiche, con particolare riguardo alle scienze umane, archeologiche e sociali.

Art. 8.
Collaborazione nel settore dei media e delle produzioni radio-televisive

Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dei media, ed in particolare ogni forma di collaborazione fra gli enti televisivi e radiofonici dei due Paesi.

Art. 9.
Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di beni culturali

Le Parti contraenti si impegnano a realizzare una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di opere d'arte, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, culturale, demografico, etnologico ed antropologico, promuovendo lo scambio di informazioni ed attività di formazione ed addestramento fra le rispettive forze dell'ordine al fine di prevenire i reati attinenti al citato traffico illecito.

Le Parti contraenti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte e dei beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, seconde le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 1970 sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali trafugati o illecitamente esportati.

Le Parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo.

Art. 10.
Diritti d'autore e diritti connessi

Le Parti contraenti si impegnano a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi.

Art. 11.
Biblioteche ed archivi

Le due Parti contraenti incentiveranno la collaborazione nel campo dell'informatica bibliotecaria, promuoveranno i contatti diretti tra le biblioteche e gli archivi, nonché lo scambio reciproco di specialisti e di pubblicazioni informative.

Art. 12.
Settore giovanile e dello sport

Ciascuna delle Parti incoraggerà la cooperazione ed i programmi di scambio nel settore giovanile, così come la diretta cooperazione e lo scambio tra organizzazioni sportive dei due Paesi.

Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione internazionale UNESCO contro il doping nello sport del 2005.

Art. 13.
Collaborazione con enti territoriali e regioni

Le Parti contraenti si impegneranno a favorire gli scambi e le collaborazioni tra le autorità locali e regionali dei rispettivi Paesi, secondo la legislazione vigente.

Art. 14.
Diritti umani

Le Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare le attività nel settore dei diritti umani, in particolare contro il razzismo, l'intolleranza e le altre forme di discriminazione. Le Parti promuoveranno l'organizzazione di conferenze, seminari, così come attività specifiche, per favorire le relazioni fra competenti autorità nazionali e locali in questo settore.

Art. 15.
Commissione mista

In vista dell'applicazione del presente Accordo, le due Parti istituiranno una commissione mista culturale e per l'istruzione incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e per l'istruzione e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali, che recepiscano i principi generali e le disposizioni particolari del presente Accordo.

La commissione mista potrà sottoporre all'approvazione delle rispettive autorità competenti le modifiche al presente Accordo ritenute necessarie. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le procedure fissate d'intesa tra le Parti.

Tale commissione, si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

Art. 16.
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data delta ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Con l'entrata in vigore del presente Accordo decadrà, a tutti gli effetti, l'Accordo culturale fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale socialista di Jugoslavia firmato il 3 dicembre 1960 a Roma.

Art. 17.
Modifiche e soluzione delle controversie

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle Parti contraenti, entreranno in vigore secondo le modalità stabilite per le vie diplomatiche.

Ogni controversia sorta fra le Parti contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

Art. 18.
Durata e validità

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti contraenti e in tal caso la denuncia avrà effetto dopo sei mesi dal giorno di ricevimento della notifica stessa.

La denuncia del presente Accordo non influirà sulla realizzazione dei programmi avviati ai sensi dello stesso, salvo quando diversamente stabilito dalle Parti.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti delle Parti contraenti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma il 15 aprile 2014, in due originali, ciascuno in lingua italiana e montenegrina, tutti i testi facenti ugualmente fede.
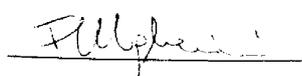
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DEL MONTENEGRO
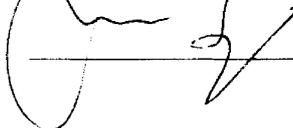
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 659):

Presentato dal sen. VITO ROSARIO PETROCELLI (M5S), il 12 luglio 2018.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 2 agosto 2018, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 13ª (Ambiente) e 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 3ª commissione il 7 agosto 2018 e il 23 ottobre 2018.

Esaminato in aula ed approvato il 20 novembre 2018.

Camera dei deputati (atto n. 1389):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente il 26 novembre 2018 con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura) e XIV (Politiche Unione europea).

Esaminato dalla III commissione il 28 novembre 2018 e il 19 dicembre 2018.

Esaminato in aula ed approvato, il 9 gennaio 2019.

19G00010

LEGGE 16 gennaio 2019, n. **6**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo medesimo.
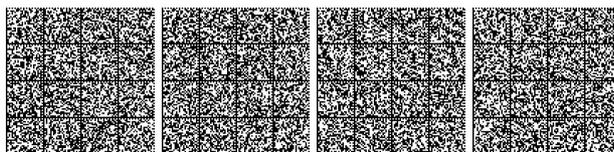
Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità dell'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, è autorizzata la spesa di 220.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 249.190 euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 249.190 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli da 2 a 10 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ALLEGATO

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DEL LAOS

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos (qui di seguito denominati «le Parti»),

desiderosi di rafforzare le amichevoli relazioni fra i due Paesi e di promuovere conoscenza e comprensione reciproche mediante relazioni migliori nei campi culturale, scientifico e tecnologico,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Lo scopo del presente Accordo consiste nel promuovere e realizzare attività che rafforzino la cooperazione culturale e scientifica nei campi delle arti, della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia, dello sport, degli scambi giovanili e dell'informazione al fine di favorire tra i due Paesi una migliore comprensione delle rispettive culture.

Articolo 2

Le Parti incoraggeranno e faciliteranno quanto segue:

visite di artisti;

partecipazione, ai rispettivi festival cinematografici;

scambi di mostre d'arte;

scambi di documentari e di film, nonché di programmi radiofonici e televisivi;

cooperazione fra i rispettivi archivi, musei e biblioteche attraverso lo scambio di informazioni, documentazione ed esperti;

traduzioni e pubblicazione di saggi e romanzi, nonché di opere scientifiche e letterarie dell'altro Paese.

Articolo 3

Le Parti incoraggeranno ed incrementeranno la cooperazione fra i due Paesi nei campi della scienza e della tecnologia, con particolare riguardo ai seguenti settori:

Agricoltura, allevamento del bestiame e alimentazione;

Scienze della terra;

Scienze di base (chimica, fisica, matematica, ecc.);

Tecnologie dell'informazione;

Energia ed ambiente;

Salute, biomedicina e biotecnologie;

Tecnologie applicate alla protezione e alla salvaguardia del patrimonio culturale;

e ogni ulteriore settore concordato dalle due Parti.
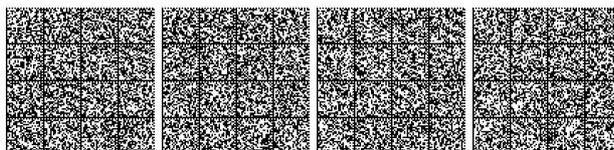
Articolo 4

La cooperazione scientifica e tecnologica verrà realizzata attraverso:

a. scambio di scienziati e tecnici;

b. organizzazione di convegni, seminari e altre manifestazioni inerenti a questioni tecniche;

c. messa in atto di progetti di ricerca congiunta, addestramento professionale, corsi di aggiornamento;

d. ogni altra forma di cooperazione in seguito concordata dalle due Parti.

Articolo 5

In particolare, le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione nei campi archeologico e antropologico realizzando progetti congiunti di ricerca e scavo, altresì mediante il restauro, la salvaguardia e la valorizzazione dei rispettivi patrimoni archeologici e culturali.

Promuoveranno, inoltre, l'addestramento di esperti in questi campi e le visite di docenti, studiosi, esperti, nonché la loro partecipazione a convegni e seminari organizzati in entrambi i Paesi.

Articolo 6

Le Parti favoriranno la cooperazione nel campo dell'istruzione secondaria, professionale e post-secondaria e promuoveranno la cooperazione fra le rispettive istituzioni accademiche anche mediante specifici accordi diretti; promuoveranno inoltre visite di docenti, studiosi, esperti, nonché la loro partecipazione a convegni e seminari organizzati in entrambi i Paesi.

Articolo 7

Le Parti si adopereranno per facilitare la concessione, secondo principi di reciprocità e nei limiti dei fondi disponibili, di borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese al fine di effettuare studi e ricerche a livello di corso di laurea e post-laurea, o presso istituzioni simili come accademie delle belle arti, o istituzioni nei settori dell'archeologia e della linguistica.

Articolo 8

Le Parti — di comune accordo e nell'ambito delle proprie risorse finanziarie — faciliteranno e promuoveranno le attività delle istituzioni, delle organizzazioni e delle associazioni deputate a rafforzare le relazioni culturali fra i due Paesi.

Articolo 9

Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore dello sport e degli scambi giovanili fra le organizzazioni competenti dei due Paesi.

Articolo 10

Al fine di rendere operativo il presente Accordo, le due Parti concordano di istituire una Commissione mista incaricata di valutare lo sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di applicarne i Protocolli esecutivi. Questa si riunirà alternativamente nelle due Capitali.

Articolo 11

Le condizioni tecniche e finanziarie relative alle attività previste da questo Accordo verranno stabilite nel corso degli incontri della summenzionata Commissione mista.

Articolo 12

Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo l'ultima notifica scritta di conferma che le Parti hanno espletato le rispettive procedure interne per l'entrata in vigore di questo Accordo.

Articolo 13

Il periodo di validità del presente Accordo è illimitato. Ognuna delle parti può denunciare il presente Accordo in ogni momento attraverso i canali diplomatici. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza del presente Accordo, salvo che entrambe le Parti non concordino diversamente.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato questo Accordo.

Fatto a Bangkok il 17 febbraio del 2003 in due originali, ognuno nelle lingue italiana, inglese e laotiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza derivante dall'interpretazione di questo Accordo, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DEL LAOS
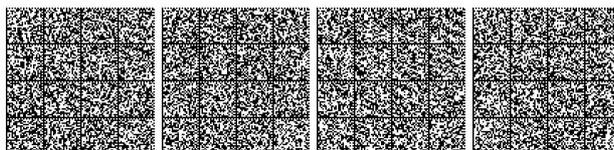
ALLEGATO

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
ON CULTURAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Lao People's Democratic Republic (hereinafter referred to as "the Parties"),
wishing to strengthen the friendly relations between the two countries and to promote mutual understanding and knowledge through more advanced relations in the Cultural, Scientific, and Technological fields,
have agreed as follows:

Article 1

The aim of this Agreement is to promote and carry out activities that strengthen cultural and scientific co-operation in the fields of the arts, culture, education, science, technology, sports, youth exchanges and information in order to foster between the two countries a better understanding of their respective cultures.

Article 2

The Parties shall encourage and facilitate the following:

- visits of artists;
- participation to their respective film festivals;
- exchange of art exhibitions;
- exchange of documentary and feature films, and radio and television programmes;
- co-operation between their archives, museums and libraries through the exchange of information, documentation and experts;
- translations and publication of essays and novels, as well as of scientific and literary works of the other country.

Article 3

The Parties shall encourage and intensify the co-operation between the two countries in the fields of science and technology, with particular reference to the following areas:

- Agriculture, husbandry, cattle breeding and food;
- Earth sciences;
- Basic sciences (chemistry, physics, mathematics, etc.);

- Information technologies;
- Energy and environment,
- Health, biomedicine and biotechnology;
- Technologies applied to the protection and preservation of cultural heritage;

and any other area agreed upon by the two Parties.

Article 4

The scientific and technological co-operation will be accomplished through:

a. the exchange of scientists and technicians;
b. the organisation of conferences, seminars and other events focused on technical issues;
c. the implementation of joint research projects, professional training, and refresher courses;
d. any other form of co-operation subsequently agreed upon by the two Parties.

Article 5

In particular, the Contracting Parties shall promote co-operation in the archaeological and anthropological fields, by carrying out joint research and excavation projects, as well as through the restoration, preservation, and enhancing of their archaeological and cultural heritages.

They will also favour the training of experts in these fields and the promotion of visits of teachers, scholars, experts, as well as their participation to conferences and seminars organised in both countries.

Article 6

The Parties shall facilitate co-operation in the field of professional, secondary, and higher education and shall foster co-operation between their respective academic institutions also through direct specific agreements; they will also promote visits of teachers, scholars, experts, as well as their participation to conferences and seminars organised in both countries.

Article 7

The Parties shall endeavour to facilitate the granting, on a reciprocal basis and within the limits of the available funds, of scholarships to students and graduates of the other country in order to carry out studies and research at graduate and post-

graduate level, or at similar institutions such as academies in the fields of fine arts, archaeology and linguistics.
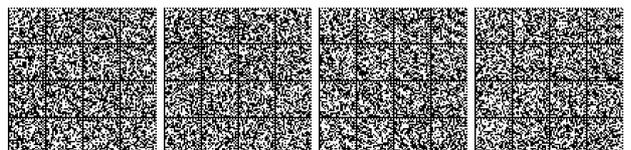
Article 8

The Parties shall -- by mutual consent and within their financial means -- facilitate and promote the activities of institutions, bodies and associations aimed at strengthening the cultural relations between the two countries.

Article 9

The Parties shall encourage co-operation in the field of sports and youth exchanges between the competent organisations of the two countries.

Article 10

In order to implement this Agreement, the two Parties agree to set up a Joint Committee, entrusted with examining the progress of cultural, scientific and technological co-operation and with carrying out its Executive Protocols. It shall meet, alternatively, in the two Capital cities.

Article 11

The technical and financial conditions related to the activities envisaged by this Agreement shall be decided during the above mentioned Joint Committee.

Article 12

This Agreement shall enter into force sixty days after the date of the last written notification confirming that the Parties have fulfilled their internal procedures for the entry into force of this Agreement.

Article 13

The period of validity of this Agreement is unlimited. Each Party may terminate this Agreement at any time through diplomatic channels. The termination shall come into force six months after the other Party has been notified. It shall not affect the implementation of the programmes under way agreed upon during the period of validity of this Agreement, unless both Parties agree otherwise.

In witness whereof, the undersigned, duly authorised by their respective Governments have signed this Agreement.
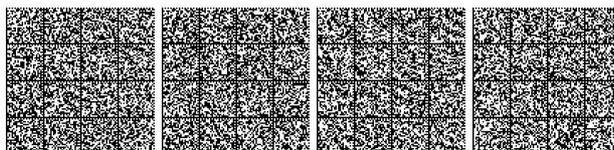
Done in Bangkok on the 17-02 of 07 in two originals each in the Italian, English and Lao languages, both texts being equally authentic. Should any dispute arise as to the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Lao People's Democratic Republic
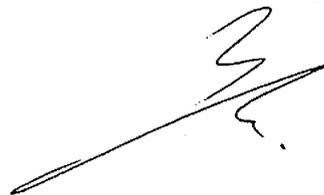
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 676):

Presentato dal sen. VITO ROSARIO PETROCELLI (M5S), il 17 luglio 2018.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 2 agosto 2018, con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 12ª (Sanità) e 13ª (Ambiente).

Esaminato dalla 3ª commissione il 7 agosto 2018 e il 23 ottobre 2018.

Esaminato in aula ed approvato il 20 novembre 2018.

Camera dei deputati (atto n. 1390):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente il 26 novembre 2018 con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), V (Bilancio), VII (Cultura) e X (Att. produttive).

Esaminato dalla III commissione il 28 novembre 2018 e il 19 dicembre 2018.

Esaminato in aula ed approvato, il 9 gennaio 2019.

19G00011

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2018.

Conferimento dell'Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Guariglia amb. Riccardo;

Renzi dott. Nicola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 2018

MATTARELLA

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

19A00735

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2018.

Conferimento dell'Onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Bigi Min. plen. Federica;

Campese prof. Vito;

Eguizabal Mendoza amb. Cristina;

Fomina dott.ssa Irina Anatolievna;

Iberico Núñez amb. Luis Carlos Antonio;

Labib Wassili Morgan dott. Sami Ezzat;

Lisimachio dott. Georges;

Llano Heyn amb. Martin Raul Maria;

Michelotti dott.ssa Simona;

Rotondaro amb. Daniela;

Sapey arch. Teresa;

Tonelli dott. Gilles;

Valli dott.ssa Roberta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 2018

MATTARELLA

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

19A00736

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2018.

Conferimento dell'Onorificenza di Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza di Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Abu-Ghazaleh dott. Talal;

Al-Raisi dott. Ahmed Nasser;

Christofides prof. Constantinos;

Dang dott. Hoang Oanh;

De Lima Pereira avv. Josè Eduardo;

Dyukov dott. Alexander Valeryevich;

Enoc dott.ssa Mariella;

Galassi dott. Dario;

Ibis prof. dott. Erkan;

Jatta dott.ssa Barbara;

Kazikaev dott. Valery Jackovich;

Melnichenko dott. Andrey Igorievich;

Miao dott. Xiaotian;

Mirri arch. Luciano;

Papanicolas prof. Costas;

Soler dott. Laurent;

Solomidou Ieronymidou dott.ssa Marina;

Torres De Salvi dott.ssa Julia;

Tran dott. Hong Ha;

Turturro signor John.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 2018

MATTARELLA

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

19A00737

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2018.

Conferimento dell'Onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Atchugarry Bonomi sig. Pablo Augusto;
Blick dott. William Frederick;
Ciccione dott. Giuseppe (Walter);
Coyiuto dott. Robert Jr.
Dizdarevic dott. Zlatko;
Farnetani dott. Roberto;
Francella sig. Guillermo;
Girasole dott. Mario;
Grillo Moceri sig.ra Francesca Maria;
Magsaysay Ho dott.ssa Doris;
Paiar dott.ssa Patrizia;
Pasternak dott.ssa Anne;
Rein dott. Raanan;
Riggio dott. Daniele;
Sordini Cap. pilota Stefano;
Tornatore dott. Remigio;
Toth dott. Bryant.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 2018

MATTARELLA

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

19A00738

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2018.

Conferimento dell'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Angelucci Silva arch. Giuseppe;
Anzon sig. Carlo;
Bertacchini dott. Giancarlo;
Bertin, vescovo Giorgio;
Biggiogero dott. Marco;
Binaghi, padre Maurizio Marco;
Borcia prof.ssa Otilia Dorotea;
Buendia, Monsignore Miguel Maury;
Buonomo avv. Fabio;
Burden dott.ssa Amanda;
Calise dott. Victor;
Carlozzi avv.ssa Linda;
Cicotti prof. Claudio;
Cini, padre Joseph;
Continesi dott.ssa Antonella;
Costantini Picardi dott. Antonio;
Da Vanzo avv. Rex Andrea;
D'Ambrosio sig. Frank John;
Damian prof. Stefan;
De Biasio sig.ra Melanie;
De Gregorio dott. Michele;
De Leo dott.ssa Florisa;
De Miguel Yanes prof. Alfonso;
De Somma dott. Luigi;
Del Panta dott. Paolo;
Di Donato dott. Nicola Antonio;
Di Meo dott. Ernesto;
Di Tommaso dott. Mario;
Di Tullio signor Juan Salvador;
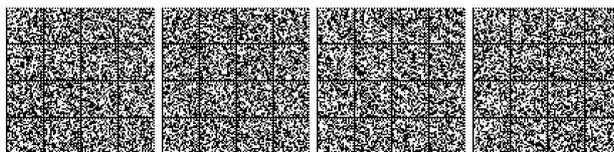
Dusi, padre Innocento;
Eberhart dott. Joerg;
El Khalil dott. May;
Fazal dott. Aziz;
Fazzuoli dott. Flavio;
Ferri avv. Marco;
Filosa dott. Antonio;
Fornoni dott. prof. Alessia;
Furci George-Nascimento dott.ssa Giuliana Maria;
Galati dott. Thomas;
Gaudio dott. Gino;
Gillo dott. Peter;
Giomo sig.ra Dritta;
Gordon dott. Peter;
Griffith Torio dott. Fernando;
Grillo dott. Federico;
Gronewald dott.ssa Sandra Marie;
Guo dott. Mange;
Kirman prof.dott. Ahmet;
Kostov prof.dott. Alexandre;
Latal sig. Srecko;
Lauri Lucente prof.ssa Glora;
Liberati dott. Angelo;
Lodi prof. Andrea;
Maganza dott.ssa Luciana;
Mantello sig.ra Loredana;
Marando avv. Lucia Beatriz;
Mariani amb. Alessandro;
Meloni prof. Roberto;
Moehrle sig.ra Katja;
Monachese dott. Giovanni Luca;
Mondini prof. Umberto;
Nanni prof. ing. Antonio;
Narvaja Ramírez notaio Marta Beatriz;
Nigro sig. Cosimo Francesco;
Ottimofiore sig.ra Marlies Elisabeth;
Perrone sig. Lucio;
Petrovic prof. Ivan;
Pham dott. Hoang Hai;
Pham dott.ssa Thi Thai Mai;
Pigni dott. Massimo;
Pizziolo ing. Luciano;
Raineri dott.ssa Enza;
Renard prof. emerita Marie-France;
Riggi Spinello sig.ra Teresa;
Ristic-Fira prof.ssa Aleksandra;
Rivetta sig.ra Lorenzina;
Rizzardo, suor Angela;
Romano sig.ra Alicia;
Romano sig. Alphonse;
Romero dott.ssa Carmen;
Salerno sig. Ramo Arthur;
Shokhin dott. Aleksandr Nikolaevich;
Singh dott.ssa Pratishtha;
Sirtori dott.ssa Sonia;
Tada dott. Hiroshi;
Tallone, suor Lidia;
Thomsen dott. Michael Lundgaard;
Tran prof.ssa Hong Hanh;
Verduci dott. Giorgio;
Vokshi prof. arch. Armand;
Vranic dott. Milan;
Yamanaka dott. Takeshi;
Zaccagnini sig. Luigi;
Zaffuto dott. Giuseppe;
Zolezzi sig. Sandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 2018

MATTARELLA

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

19A00739

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2019.

Requisiti manageriali e sportivi per le nomine degli organi della società Sport e Salute Spa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri» e, in particolare, l'art. 1 comma 19, lettera *a)* che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;
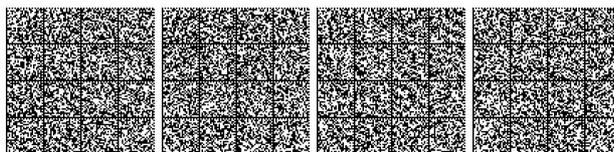
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto in particolare, il comma 633, lettera *c)*, dell'art. 1 della suddetta legge, con il quale si è proceduto a modificare il comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, prevedendo la sostituzione delle parole «Coni Servizi Spa» con le parole «Sport e Salute Spa»;

Visto altresì l'art. 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, così come modificato dal comma 633, art. 1, lettera *d)*, della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che: «Fermo quanto previsto dall'art. 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2018, concernente la nomina dell'on. dott. Giancarlo Giorgetti a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, sono state delegate, tra l'altro, le funzioni in materia di sport;

Vista la nota prot. n. 29 del 9 gennaio 2019, con la quale l'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto al CONI il previsto parere in ordine ai requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società;

Considerata l'opportunità, al fine di tenere conto delle peculiarità della società Sport e Salute Spa, di individuare specifici requisiti per i componenti del Consiglio di amministrazione della suddetta società;

Acquisito il parere del CONI in data 24 gennaio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società Sport e Salute Spa

1. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione della società Sport e Salute Spa, ai sensi del comma 4, dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono essere in possesso di elevata qualificazione professionale e di un alto profilo manageriale e avere acquisito sia una significativa conoscenza delle politiche e dei sistemi imprenditoriali, economico-finanziari e di sviluppo, sia una pluriennale esperienza nella direzione di enti o strutture di elevata complessità pubblici o privati devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti generali di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge, godere dei diritti civili e politici e non essere stati destituiti o dispensati dal servizio; nonché aver conseguito un titolo di studio non inferiore alla laurea e aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività o funzioni:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa;

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Potranno essere oggetto di valutazione nel conferimento dell'incarico:

a) conoscenza del sistema sportivo e, per la candidatura a Consigliere di amministrazione, conoscenza della medicina sportiva e della formazione sportiva, nelle loro varie articolazioni;

b) esperienza nell'esercizio di attività di amministratore o di dirigente presso imprese aventi attinenza con il settore sportivo;

c) esperienza nella organizzazione e direzione di strutture di servizio o, per la candidatura a Consigliere di amministrazione, conoscenza diretta delle problematiche connesse alloro esercizio;

d) esperienza di funzioni di vigilanza e controllo;

e) consolidata esperienza nella gestione di risorse umane, anche in rapporto alla consistenza organica della società;

f) esperienza di progetti e programmi di sviluppo di rilevanza nazionale o internazionale nonché esperienza di carattere internazionale, in particolare in ambito sportivo;

g) esperienza nel campo delle nuove tecnologie e dei sistemi e delle applicazioni rispondenti ai fabbisogni generali;

h) conoscenza della lingua inglese e, per candidati di lingua madre straniera, della lingua italiana;

i) altre esperienze attinenti alle specificità statutarie dell'ente e al ruolo per il quale si presenta la candidatura.

2. Per gli altri organi delle società continuano ad applicarsi criteri e requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 2.

Cause di inconferibilità dell'incarico

1. Costituisce causa di inconferibilità dell'incarico:

a) l'emissione a carico del candidato di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

1) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

2) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

4) dall'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale nonché dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) l'emissione a carico del candidato di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) l'emissione a carico del candidato di misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

2. Costituisce altresì causa di inconferibilità dell'incarico l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alla precedente lettera *a)*, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 29 gennaio 2019

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 378

19A00854

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 gennaio 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,80% con godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° dicembre 2028, tredicesima e quattordicesima *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di seguito («decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 gennaio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 32.927 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 26 luglio, 29 agosto, 26 settembre, 29 ottobre, 28 novembre e 21 dicembre 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,80% con godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° dicembre 2028;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,80%, avente godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° dicembre 2028. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,80%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di *«coupon stripping»*.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima»".

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima»;

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantadue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° febbraio 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,80% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2019 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A00763

DECRETO 29 gennaio 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,45% con godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° ottobre 2023, undicesima e dodicesima *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di seguito («decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 gennaio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 32.927 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 29 agosto, 26 settembre, 29 ottobre, 28 novembre e 21 dicembre 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,45% con godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° ottobre 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,45%, avente godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1° ottobre 2023. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1°aprile ed il 1 ° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 123 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° febbraio 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2019 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A00764

DECRETO 29 gennaio 2019.

Emissione di certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu») con godimento 15 gennaio 2019 e scadenza 15 gennaio 2025, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di seguito («decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 gennaio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 32.927 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 gennaio 2019 e scadenza 15 gennaio 2025;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 gennaio 2019 e scadenza 15 gennaio 2025, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 gennaio e al 15 luglio di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dell'1,85%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,811%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 17 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° febbraio 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,614% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.
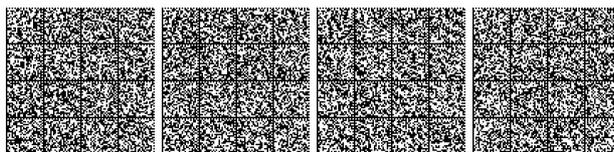
Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2019, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato dì previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A00765

DECRETO 29 gennaio 2019.

Modifica degli allegati B e D al decreto 28 dicembre 2015, in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

E

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la Convenzione OCSE – Consiglio d'Europa, recante la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (*Common reporting standard*), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;
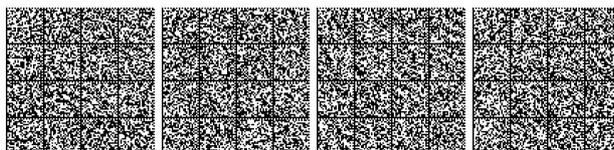
Visto lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato drettivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decretano:

Art. 1.

Modifica dell'Allegato B

1. A decorrere dal 1° aprile 2019 le forme di previdenza complementare aperte, limitatamente alle adesioni individuali, sono istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione e i piani pensionistici individuali sono conti oggetto di comunicazione. Di conseguenza, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato B, recante l'elenco delle entità da trattare come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e dei conti da trattare come conti esclusi, è modificato nel modo seguente:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Elenco delle istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione:

Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.;

Enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse previdenziali);

Forme pensionistiche complementari istituite ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad esclusione dei fondi pensione aperti limitatamente alle adesioni individuali.»;

b) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Elenco dei conti esclusi:

polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti calcolate su salari o stipendi e assoggettate a tassazione e contribuzione previdenziale.».

2. I piani pensionistici individuali in essere alla data del 31 marzo 2019 si considerano conti preesistenti e le procedure di adeguata verifica dei medesimi piani devono concludersi:

a) entro il 31 dicembre 2019, per i conti di importo rilevante;

b) entro il 31 dicembre 2020, per i conti di importo non rilevante.

Art. 2.

Modifica dell'Allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni
1	ALBANIA
2	ANDORRA
3	ANGUILLA
4	ANTIGUA E BARBUDA
5	ARABIA SAUDITA
6	ARGENTINA
7	ARUBA
8	AUSTRALIA
9	AUSTRIA
10	AZERBAIJAN
11	BARBADOS
12	BAHAMAS
13	BAHRAIN
14	BELGIO
15	BELIZE
16	BERMUDA
17	BONAIRE
18	BRASILE
19	BULGARIA
20	CANADA
21	CILE
22	CIPRO
23	COLOMBIA
24	COREA
25	COSTA RICA
26	CROAZIA
27	CURAÇAO
28	DANIMARCA
29	EMIRATI ARABI UNITI
30	ESTONIA
31	FEDERAZIONE RUSSA
32	FINLANDIA*
33	FRANCIA**
34	GERMANIA
35	GHANA
36	GIAPPONE
37	GIBILTERRA
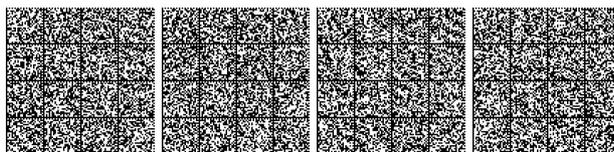
38	GRECIA
39	GRENADA
40	GROENLANDIA
41	GUERNSEY
42	HONG KONG
43	INDIA
44	INDONESIA
45	IRLANDA
46	ISLANDA
47	ISOLA DI MAN
48	ISOLE CAYMAN
49	ISOLE COOK
50	ISOLE FAROE
51	ISOLE MARSHALL
52	ISOLE TURKS E CAICOS
53	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
54	ISRAELE
55	JERSEY
56	KUWAIT
57	LETTONIA
58	LIBANO
59	LIECHTENSTEIN
60	LITUANIA
61	LUSSEMBURGO
62	MACAO
63	MALESIA
64	MALTA
65	MAURITIUS
66	MESSICO
67	MONACO
68	MONSERRAT
69	NAURU
70	NIGERIA
71	NIUE
72	NORVEGIA
73	NUOVA ZELANDA
74	PAESI BASSI
75	PAKISTAN
76	PANAMA
77	POLONIA
78	PORTOGALLO***
79	QATAR
80	REGNO UNITO
81	REPUBBLICA CECA
82	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
83	REPUBBLICA SLOVACCA
84	ROMANIA
85	SABA
86	SAINT KITTS E NEVIS
87	SAINT LUCIA
88	SAINT VINCENT E GRENADINES
89	SAMOA
90	SAN MARINO
91	SEYCHELLES
92	SINGAPORE
93	SINT EUSTATIUS
94	SINT MAARTEN
95	SLOVENIA
96	SPAGNA****
97	SUDAFRICA
98	SVEZIA
99	SVIZZERA
100	TURCHIA
101	UNGHERIA
102	URUGUAY
103	VANUATU

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

**** Include: Isole Canarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2019

Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
MAGGIORE

19A00774

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 dicembre 2018.

Definizione di procedure semplificate per le operazioni di migrazione ed integrazione delle SIM card da realizzarsi per via telematica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che, al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti già clienti di un operatore, demanda ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'individuazione delle misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'art. 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e tutte le operazioni ad esse connesse possano essere svolte per via telematica;

Visto l'art. 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente gli obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.);

Visto l'art. 64, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che prevede l'istituzione, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente l'individuazione dei documenti di identità e di riconoscimento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 ottobre 2014, che, in attuazione dell'art. 64, comma 2-*sexies* del decreto legislativo n. 82 del 2005, definisce le caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché i tempi e le modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'economia e delle finanze, adottato in data 9 dicembre 2004, che definisce le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie ed ai materiali utilizzati per la produzione della carta nazionale dei servizi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato in data 23 dicembre 2015, concernente le modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica;

Vista la determinazione AgID n. 189/2016 concernente l'emanazione della nuova versione dei seguenti regolamenti: «Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID (art. 4, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014)» e «Regolamento recante le modalità per l'accreditamento e la vigilanza dei gestori dell'identità digitale (art. 1, comma 1, lettera l, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014)»;

Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 46, della citata legge n. 124 del 2017;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «CAD»: Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

b) «CIE»: il documento di identità personale rilasciato dal Ministero dell'interno denominato «Carta di identità elettronica», come definito dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato in data 23 dicembre 2015, recante «Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica»;

c) «CNS»: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni «Carta nazionale dei servizi», come definito dal decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 9 dicembre 2004, recante: «Regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della Carta nazionale dei servizi»;

d) «credenziale di accesso»: il particolare attributo di cui l'utente si avvale, unitamente al codice identificativo, per accedere in modo sicuro, tramite autenticazione informatica, ai servizi qualificati erogati in rete dai fornitori di servizi che aderiscono allo SPID, come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;

e) «documento di identità e di riconoscimento»: la carta di identità e i documenti equipollenti indicati all'art. 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
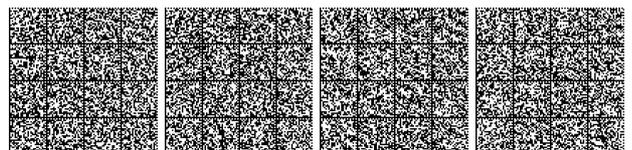
f) «fornitore di servizi»: il fornitore dei servizi come definito dall'art. 1, comma 1, lettera *i)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;

g) «gestori dell'identità digitale»: le persone giuridiche accreditate allo SPID che, in qualità di gestori di servizio pubblico, previa identificazione certa dell'utente, assegnano, rendono disponibili e gestiscono gli attributi utilizzati dal medesimo utente al fine della sua identificazione informatica, come definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;

h) «identità digitale»: la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese» e dei suoi regolamenti attuativi;

i) «PEC»: posta elettronica certificata di cui al combinato disposto degli articoli 6 e 48 del CAD;

l) «SPID»: il sistema pubblico dell'identità digitale, istituito ai sensi dell'art. 64 del CAD, come modificato dall'art. 17-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 2.

Ambito di applicazione e norme applicabili

1. Il presente decreto disciplina le modalità di semplificazione delle procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e delle procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti già clienti di un operatore, al fine di consentire che le predette operazioni possono essere svolte per via telematica, utilizzando:

a) le misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, attraverso il sistema pubblico dell'identità digitale, previsto dall'art. 64 del CAD;

b) le misure per l'identificazione in via indiretta del cliente previste dall'art. 64, comma 2-*nonies* del CAD;

c) l'identificazione a vista da remoto.

2. Restano ferme le previsioni dell'art. 55, comma 7, del decreto legislativo n. 259 del 2003, concernenti gli obblighi di identificazione da parte delle imprese, degli abbonati e degli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.), nonché gli obblighi per le medesime imprese di adottare le necessarie misure idonee a garantire l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente.

Art. 3.

Identificazione in via indiretta tramite SPID

1. Le imprese di telefonia mobile per le modalità di identificazione per via telematica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, dei clienti già titolari di un'identità digitale SPID, si avvalgono del sistema pubblico di identità digitale di cui all'art. 64 del CAD, le cui caratteristiche sono definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. Le procedure da osservare sono indicate nell'allegato A) al presente decreto.

2. L'operatore, che agisce in qualità di fornitore di servizi SPID, richiede al cliente di autenticarsi con credenziali di livello di sicurezza di autenticazione informatica di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)* o *c)* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.

Art. 4.

Identificazione in via indiretta tramite CIE e CNS

1. L'identificazione per via telematica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, da parte delle imprese di telefonia mobile può avvenire anche con la CIE e la CNS, ai sensi dell'art. 64, comma 2-*nonies* del CAD.

Art. 5.

Identificazione a vista da remoto

1. Per l'identificazione per via telematica dei clienti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* le imprese di telefonia mobile osservano le procedure contenute nell'allegato B) al presente decreto.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2018

Il Ministro dell'interno
SALVINI

Il Ministro dello sviluppo economico
DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2019
Interno, foglio n. 246
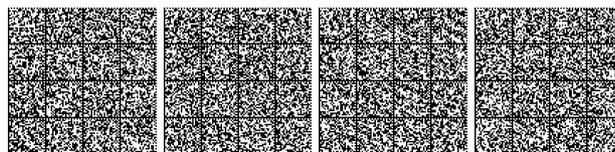
ALLEGATO *A*

UTENTI TITOLARI DI UNA IDENTITÀ DIGITALE SPID

Procedura di migrazione tra operatori di telefonia mobile o di integrazione di SIM card aggiuntive o di sostituzione di SIM card da parte di utenti già clienti di un operatore

Possono avvalersi della presente procedura di identificazione del cliente gli operatori di telefonia mobile che hanno aderito, in qualità di fornitori di servizi, allo SPID, stipulando apposita convenzione con l'AgID ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.

L'utente, già titolare di una identità digitale SPID, attraverso il portale web dell'operatore telefonico o il collegamento all'App dedicata, deve effettuare le seguenti operazioni:

1) Nella schermata iniziale, selezionare il tasto relativo all'opzione titolari di una identità digitale SPID;

2) Eseguire l'autenticazione SPID tramite il gestore dell'identità digitale;

3) Fornire il proprio consenso al gestore dell'identità digitale a comunicare all'operatore di telefonia mobile i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, domicilio, codice fiscale, almeno un indirizzo di posta elettronica (ordinario o pec);

4) Selezionare il servizio di interesse (migrazione numero, integrazione SIM card, sostituzione SIM card);

5) Indicare il numero di telefono su cui si intende effettuare l'operazione e l'operatore telefonico in caso di migrazione;

6) Indicare l'indirizzo presso il quale si intende ricevere la nuova SIM card (che può essere diverso dal domicilio);

7) Procedere all'accettazione delle condizioni generali del contratto di fornitura del servizio proposto dall'operatore telefonico;

8) Fornire il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

9) Fornire i dati necessari al pagamento dell'importo dovuto in relazione al servizio richiesto (es.: per le carte di credito, prepagate, ecc.: l'intestatario, il numero di carta, la data di scadenza e il codice di sicurezza).

Eseguite con successo le fasi della procedura di cui ai precedenti punti (vedi sopra punti da 1) a 9), l'operatore telefonico provvede ad inviare al recapito indicato dall'utente la nuova SIM card non ancora abilitata al servizio.

Ricevuta la nuova SIM-card l'utente dovrà nuovamente accedere al portale web o all'App dell'operatore telefonico e cliccare nella schermata iniziale il tasto: attivazione SIM-card. Viene, quindi, richiesto di inserire il codice identificativo indicato sulla SIM-card, o ricevuto unitamente alla SIM-card.

Confermata la procedura di attivazione della nuova SIM card, l'utente dovrà inserire le credenziali «one time password» (OTP), fornite dall'operatore telefonico con un sms inviato al numero di telefono comunicato nella fase 5) (vedi sopra punti da 1) a 9) della procedura.

ALLEGATO *B*

UTENTI NON TITOLARI DI UNA IDENTITÀ DIGITALE SPID

Procedura di migrazione tra operatori di telefonia mobile o di integrazione di SIM card aggiuntive o di sostituzione di SIM card da parte di utenti già clienti di un operatore

L'utente, non titolare di identità digitale SPID, attraverso il portale web dell'operatore telefonico o attraverso il collegamento all'App dedicata, deve effettuare le seguenti operazioni:

1) Nella schermata iniziale, selezionare il tasto relativo all'opzione riferita alla procedura per utenti NON titolari di una identità digitale SPID;

2) Selezionare il servizio di interesse (migrazione numero, integrazione SIM card, sostituzione SIM card);

3) Fornire i dati personali identificativi dell'utente: nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, codice fiscale, domicilio, indirizzo di posta elettronica (ordinario o pec);

4) Inserire gli estremi di un documento di identità o riconoscimento del richiedente, in corso di validità (tipo, numero, data di rilascio e scadenza);

5) Inviare la scansione-foto fronte/retro del documento del quale sono stati inseriti gli estremi di cui al precedente punto 4);

6) Indicare il numero di telefono su cui si intende effettuare l'operazione e l'operatore telefonico in caso di migrazione;

7) Indicare l'indirizzo presso il quale si intende ricevere la nuova SIM card (che può essere diverso dal domicilio);

8) Procedere all'accettazione delle condizioni generali del contratto di fornitura del servizio proposto dall'operatore telefonico;

9) Fornire il proprio consenso al trattamento dei dati personali;

10) Fornire i dati necessari al pagamento dell'importo dovuto in relazione al servizio richiesto (es.: per le carte di credito, prepagate, ecc.: l'intestatario, il numero di carta, la data di scadenza e il codice di sicurezza).

Eseguite con esito favorevole le fasi della procedura di cui ai precedenti punti da 1) a 10), l'operatore telefonico provvede ad inviare al recapito indicato dall'utente la nuova SIM-card non ancora abilitata al servizio.

L'operatore telefonico curerà l'invio di due distinte credenziali «one time password» (OTP) con due sms inviati in momenti diversi all'utenza telefonica fornita nella fase 6) (vedi sopra punti da 1) a 10), necessarie per:

a) consentire all'operatore telefonico di effettuare la videochiamata per l'identificazione a vista da remoto dell'utente («one time password» (OTP) per videochiamata), preliminare all'attivazione della SIM-card;

b) consentire all'utente l'attivazione della NUOVA SIM-card ricevuta al recapito fornito nella fase n. 7 della procedura (vedi sopra punti da 1) a 10) («one time password» (OTP) per attivazione NUOVA SIM-card).

Procedure di identificazione a vista da remoto dell'utente e attivazione nuova SIM-card:

a) Procedura di identificazione a vista da remoto dell'utente da parte dell'operatore telefonico con videochiamata (con «one time password» (OTP) per videochiamata).

All'attivazione della nuova SIM-card potrà procedersi solo dopo lo svolgimento di questa procedura.

Prima dell'attivazione della SIM-card, l'operatore telefonico dovrà effettuare l'identificazione indiretta dell'utente ed a tal fine invierà via sms all'utenza telefonica fornita nella fase 6) della procedura (vedi sopra punti da 1) a 10) la credenziale di una «one time password» (OTP), spendibile una sola volta, per l'attivazione della videochiamata finalizzata all'identificazione a vista da remoto, per la quale si applica la medesima procedura descritta all'art. 8 del regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID, emanato con determinazione AgID n. 189/2016.

b) Procedura di attivazione della NUOVA SIM-card (con «one time password» (OTP) per attivazione nuova SIM-card).

La mancata identificazione a vista da remoto dell'utente da parte dell'operatore telefonico con videochiamata non consentirà l'attivazione della nuova SIM-card.

A seguito della procedura di identificazione a vista da remoto l'utente dovrà nuovamente accedere al portale web o all'App dell'operatore telefonico e selezionare la funzione: attivazione SIM-card. Viene, quindi, richiesto di inserire il codice identificativo indicato sulla SIM-card, o ricevuto unitamente alla SIM-card.

Confermata la procedura di attivazione della nuova SIM card, l'utente dovrà inserire la credenziale «one time password» (OTP), (per attivazione nuova SIM-card) fornita dall'operatore telefonico con un sms inviato al numero di telefono comunicato nella fase 6) della procedura (vedi sopra punti da 1) a 10).

19A00761

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 gennaio 2019.

Diniego dell'abilitazione alla Scuola di psicoterapia psicosomatica integrata (IPSISOM) ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui la «Scuola di psicoterapia psicosomatica integrata (IPSISOM)» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Milano, viale Francesco Restelli n. 3 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 10 gennaio 2019, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento, rilevando che la descrizione del modello formativo dichiara di assimilare «la matrice psicodinamica agli orientamenti di psicoterapia a mediazione corporea». La descrizione dettagliata di questo approccio consiste nella enumerazione di autori che, da un lato pertengono alla tradizione psicosomatica psicoanalitica, e dall'altro alla clinica «di orientamento neuroscientifico». Ne segue un ulteriore elenco di quadri clinici - disturbo borderline, disturbi del comportamento alimentare, dipendenze, comorbilità psichiatriche, disturbi dell'apprendimento, disturbo post-traumatico da stress - che consente di identificare ulteriori autori di provenienza e di orientamento eterogenea - psicoterapia sensomotoria, «nuove frontiere del traumatismo», attaccamento, «lavoro con il corpo», predominanza dei processi non verbali, neuroscienze affettive. Il secondo paragrafo, dedicato ai principi di base del modello, restringe i riferimenti soprattutto al lavoro del dott. Scognamiglio di cui vengono citati i contributi, che sono apparsi soprattutto in ambito nazionale - libri, congressuale, con soltanto due pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate. Al di là del livello e della diffusione nazionale delle suddette pubblicazioni, non appare alcuna descrizione dettagliata di un «modello», con particolare riferimento alla applicazione clinica concreta, alla sua diffusione, ed alle prove di efficacia. Nel paragrafo relativo alle fasi della terapia vi è una descrizione che, nuovamente, mostra una molteplicità di riferimenti di varia origine concettuale ed operativa. Soprattutto quest'ultima appare come un insieme di elementi ovvi generalmente in ambito psicoterapico -setting, contratto…- insieme a descrizioni idiosincrasiche come
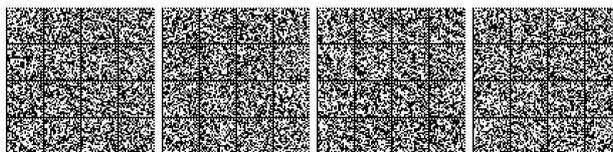
del tipo: «il processo terapeutico si svolge in una forma ciclica che definiamo «movimento di andata e ritorno». Quindi, la proposta si riferisce ad un modello non chiaramente identificabile, di portata locale, senza alcuna prova di validità. Ciò rende la proposta inaccettabile alla luce dei criteri espressi dalla CTC e che richiedono «riferimenti documentati aggiornati - pubblicazioni scientifiche - delle evidenze scientifiche che dimostrano l'efficacia dei metodi psicoterapeutici da insegnare e il riconoscimento scientifico internazionale e nazionale dell'indirizzo adottato» - pubblicati sul sito del MIUR in data del 10 maggio 2018;

Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di psicoterapia psicosomatica integrata (IPSISOM)», con sede in Milano, viale Francesco Restelli n. 3 - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2019

Il Capo del Dipartimento: VALDITARA

19A00740

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 gennaio 2019.

Revoca dell'amministratore unico della «S.I.A. servizi integrati ambientali-società cooperativa sociale», in Latina e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «S.I.A. servizi integrati ambientali-società cooperativa sociale», con sede in Latina, (C.F. 02810600599) da Confcooperative, l'associazione nazionale di rappresentanza cui l'ente risulta aderente, conclusa in data 18 giugno 2018, con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dall'esame delle citate risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di quaranta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che, in sede di accertamento, talune gravi irregolarità risultavano non essere state sanate e più precisamente:

1. la cooperativa non ha provveduto alla nomina di un CdA, stabilendone la durata nella carica ai sensi dell'art. 2383, comma 2 del codice civile, nonché alla determinazione dell'eventuale compenso o la gratuità, in conformità con quanto stabilito dell'art. 1, comma 936, lett. b, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

2. la cooperativa non ha provveduto al versamento del contributo di revisione per il biennio 2017/2018, comprensivo di sanzione ed interessi.

Considerato che l'istruttoria effettuata da questa Autorità di vigilanza ha riscontrato che l'art. 32 dello statuto sociale dell'ente prevede che la cooperativa sia amministrata alternativamente da un organo amministrativo monocratico o collegiale, con possibilità di durata delle cariche a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, in contrasto con quanto stabilito dalla citata legge n. 205/2017;

Considerato, infine, che dalla consultazione del registro delle imprese, si è riscontrato il mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2017;

Vista la nota ministeriale n. 378422 del 31 ottobre 2018 con cui questa Autorità di vigilanza ha comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a mezzo pec, regolarmente ricevuta dalla cooperativa, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile contestando il permanere delle suddette gravi irregolarità e concedendo alla cooperativa il termine di quindici giorni per presentare eventuali controdeduzioni;

Considerato che la cooperativa non ha fatto pervenire né controdeduzioni né documenti entro il termine concesso;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 gennaio 2019;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* della dott.ssa Irene Bertucci;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «S.I.A. servizi integrati ambientali-società cooperativa sociale», con sede in Latina, C.F. 02810600599, costituita in data 26 gennaio 2015, è revocato.

Art. 2.

La dott.ssa Irene Bertucci nata a Roma il 26 marzo 1982 (C.F. BRTRNI82C66H501N) ed ivi domiciliata in via Emilio de' Cavalieri n. 12, è nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 25 gennaio 2019

p. il direttore generale: SCARPONI

19A00727

DECRETO 25 gennaio 2019.

Nomina del commissario della «I.B.I.S. - società cooperativa edilizia», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «I.B.I.S. - società cooperativa edilizia», con sede in Roma - C.F. 97005000589, conclusa in data 16 giugno 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa è stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento sono risultate ancora in essere le seguenti irregolarità:

1. la cooperativa, avendo volontariamente soppresso dallo statuto sociale le clausole mutualistiche, non ha adempiuto all'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale previsto nel bilancio straordinario approvato in data 7 maggio 2014;

2. la cooperativa, avendo superato i limiti dettati dall'art. 2519 del codice civile, non ha nominato l'organo preposto alla revisione legale dei conti così come previsto dall'art. 2409-*bis* del codice civile;

3. la cooperativa non ha provveduto al cambio di iscrizione alla sezione a mutualità diversa da quella prevalente, presso l'albo delle società cooperative.

Vista la nota n. 386621 trasmessa via pec in data 9 novembre 2018 con la questa Autorità di vigilanza comunicava, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma del codice civile, risultata regolarmente consegnata presso la casella di posta certificata del destinatario;

Considerato altresì che nella predetta comunicazione di avvio del procedimento veniva contestato che la cooperativa, a seguito di provvedimento di gestione commissariale disposto con d.d. del 5 agosto 2015 e concluso in data 28 marzo 2017 con la ricostituzione degli organi sociali, non avesse avviato quelle procedure richieste da questa Direzione generale con la nota ministeriale n. 151200 del 19 aprile 2017, necessarie alla regolarizzazione del suddetto mancato adempimento in merito alla devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici;
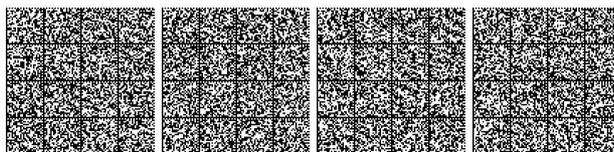
Preso atto che entro il termine di quindici giorni stabilito nella citata comunicazione di avvio non sono pervenute da parte dell'ente osservazioni o controdeduzioni;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma del codice civile, in quanto le irregolarità riscontrate in sede di revisione ed oggetto di specifica diffida nei confronti dell'ente appaiono suscettibili di essere sanate anche senza la nomina di un commissario governativo ai sensi del primo comma dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, ma piuttosto mediante la nomina di un commissario per specifici adempimenti interno all'ente, nomina che peraltro comporta minori oneri economici per la cooperativa e, in caso di incapienza di quest'ultima, in definitiva anche per l'erario;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, può nominare un commissario che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati, determinando poteri e durata dell'incarico;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario per specifici adempimenti nella persona del legale rappresentante, che si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti da compiere;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 17 gennaio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Massimo Caucci, nato a Roma il 30 novembre 1968, C.F. CCCMSM68S30H501D, domiciliato in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 226, Presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa «I.B.I.S. - società cooperativa edilizia», con sede in Roma, C.F. 97005000589, costituita in data 27 novembre 1941, è nominato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma del codice civile, commissario per il compimento degli specifici adempimenti citati in premessa e, più precisamente:

1. per la devoluzione del patrimonio sociale previsto nel bilancio straordinario approvato in data 7 maggio 2014;

2. per la nomina dell'organo preposto alla revisione legale dei conti così come previsto dall'art. 2409-*bis* del codice civile;

3. per il cambio si sezione, passando a mutualità diversa da quella prevalente, presso l'albo delle società cooperative, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2018, al commissario individuato nell'ambito dell'organo amministrativo della cooperativa non spetta alcun compenso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 25 gennaio 2019

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00728

DECRETO 25 gennaio 2019.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Mover servizi S.C.», in Legnago e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Mover servizi S.C.» con sede in Legnago (VR), conclusa in data 15 giugno 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emersa la sussistenza delle seguenti gravi irregolarità in capo alla cooperativa: 1. risultano incongruenze nelle fatturazioni e nei modelli F24 relativi al pagamento dei contributi dovuti all'erario in ragione dell'appartenenza al sistema cooperativo, circostanza peraltro oggetto di specifici rilievi da parte del collegio sindacale tuttavia non adeguatamente presi in considerazione dal consiglio di amministrazione; 2. il bilancio d'esercizio 2017, approvato in data 15 maggio 2018 nonostante il parere negativo del collegio sindacale, non sembra essere stato redatto con chiarezza e prudenza, in ossequio ai principi contabili ed alle norme civilistiche, non rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato d'esercizio che, se si fossero applicate le indicazioni del collegio sindacale, si sarebbe chiuso con una perdita di esercizio che avrebbe azzerato il patrimonio netto;
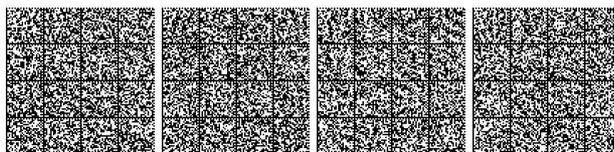
Vista la nota. n. 390434 del 13 novembre 2018 con la quale questa Autorità di vigilanza ha comunicato ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a mezzo pec, regolarmente ricevuta dalla cooperativa, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile contestando la sussistenza delle suddette gravi irregolarità e concedendo alla cooperativa il termine di quindici giorni per presentare controdeduzioni e documenti;

Considerato che la cooperativa, pur avendo regolarmente ricevuto la predetta nota in data 13 novembre 2018, non ha fatto pervenire controdeduzioni né documenti entro il termine concesso;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 gennaio 2019;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Renato Murer;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Mover Servizi S.C.», con sede in Legnago (VR) - C.F. 04145620235, costituita in data 12 dicembre 2012, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Renato Murer, nato a San Donà di Piave (VE) il 18 luglio 1948, C.F. MRRRNT48L18H823T, domiciliato in San Donà di Piave (VE), via 13 Martiri n. 88, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 25 gennaio 2019

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00729

DECRETO 25 gennaio 2019.

Revoca dell'amministratore unico della «Federica società cooperativa edilizia», in Triggiano e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze ispettive della revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Federica società cooperativa edilizia» con sede in Triggiano (BA) — C.F. 06239340729, conclusa in data 24 aprile 2018, con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di sessanta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che, in sede di accertamento, talune gravi irregolarità risultavano non essere state sanate e più precisamente: 1) Non risulta effettuato il versamento del contributo di revisione per i bienni 2015/2016 e 2017/2018; 2) Non risulta versata l'imposta di bollo sul Libro giornale e sul Libro degli inventari; 3) La cooperativa non risulta aver provveduto alla nomina di un organo amministrativo col-

legiale per la durata di tre esercizi in ossequio alle previsioni dell'art. 1, comma 936, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che, in materia di *governance*, stabilisce che «l'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'art. 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'art. 2383, secondo comma»;
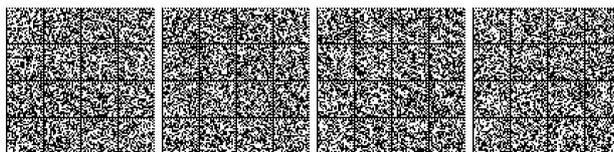
Considerato che dalla consultazione del registro delle imprese, si è riscontrato il mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2017;

Vista la nota ministeriale n. 378417 del 31 ottobre 2018 con cui questa Autorità di vigilanza comunicava ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a mezzo pec, regolarmente ricevuta dalla cooperativa, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile contestando il permanere delle suddette gravi irregolarità e concedendo alla cooperativa il termine di quindici giorni per presentare controdeduzioni e documenti.

Considerato che la cooperativa non ha fatto pervenire né controdeduzioni né documenti entro il termine concesso, né risulta avere sanato le gravi irregolarità contestate in sede ispettiva e con la comunicazione di avvio del procedimento.

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 gennaio 2019;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Francesco Paolo Perchinunno;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Federica società cooperativa edilizia» con sede in Triggiano (BA) — C.F. 06239340729, costituita in data 28 dicembre 2004, è revocato.

Art. 2.

L'avv. Francesco Paolo Perchinunno, nato a Bari il 25 giugno 1981 (C.F. PRCFNC81H25A662A), domiciliato in Bari, via Calefati n. 6, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 25 gennaio 2019

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00730

DECRETO 25 gennaio 2019.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Vittoria - società cooperativa a r.l.», in Silea e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Vittoria - società cooperativa a r.l.» con sede in Silea (Treviso), codice fiscale n. 04741100269, conclusa in data 2 ottobre 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive emerge che la cooperativa in sede di rilevazione conclusa in data 20 aprile 2018 era stata diffidata a sanare nel termine di novanta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva, ma che in sede di accertamento concluso in data 2 ottobre 2018 si è riscontrata la persistenza delle seguenti gravi irregolarità: 1) la cooperativa non ha provveduto ad aggiornare il libro soci, in particolare non sono state indicate le qualifiche dei soci nonché le quote sociali eventualmente restituite ai soci receduti; 2) la cooperativa non ha correttamente deliberato in merito al risultato dell'esercizio 2016, in quanto l'utile realizzato è stato destinato in percentuale a copertura della perdita subita nel precedente esercizio 2015, perdita che invece risultava essere stata già ripianata con versamento da parte dei soci. Ne consegue che il valore del patrimonio netto del bilancio 2017 risente della citata erronea impostazione atteso che riporta ancora una perdita d'esercizio di € 45.100 portata a nuovo, non più effettiva;

Vista la nota ministeriale n. 378418 del 31 ottobre 2018 con cui questa Autorità di vigilanza ha comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a mezzo Pec, regolarmente ricevuta dalla cooperativa, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies*, del codice civile contestando il permanere delle suddette gravi irregolarità e concedendo alla cooperativa il termine di quindici giorni per presentare eventuali controdeduzioni;

Considerato che la cooperativa non ha fatto pervenire né controdeduzioni né documenti entro il termine concesso;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 gennaio 2019;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'Ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Erik Rambaldini;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Vittoria - società cooperativa a r.l.» con sede in Silea (Treviso) codice fiscale n. 04741100269, costituita in data 13 maggio 2015, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Erik Rambaldini nato a Gardone Val Trompia (Brescia) il 14 febbraio 1976, codice fiscale RMBRKE76B14D918Q, domiciliato in Verona, via Adigetto n. 21, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 25 gennaio 2019

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00731

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 gennaio 2019.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata. (Ordinanza n. 572).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata, nonché le delibere del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2017 e del 24 luglio 2018 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 467 del 14 luglio 2017 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata», nonché l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 508 del 23 febbraio 2018 con cui è stato disposto il trasferimento delle risorse regionali, pari ad euro 2.000.000,00, sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Basilicata;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Basilicata è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente dell'Ufficio protezione civile della Regione Basilicata, già commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 467 del 14 luglio 2017, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2, il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 467 del 14 luglio 2017 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il dirigente dell'Ufficio protezione civile della Regione Basilicata, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Basilicata, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. AI fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente dell'Ufficio protezione civile della Regione Basilicata provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 467 del 14 luglio 2017 che viene al medesimo intestata fino all'11 dicembre 2020, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il medesimo dirigente è autorizzato a presentare, entro sei mesi dall'adozione della presente ordinanza, una rimodulazione, nei limiti delle risorse disponibili, del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 della citata ordinanza n. 467/2017, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
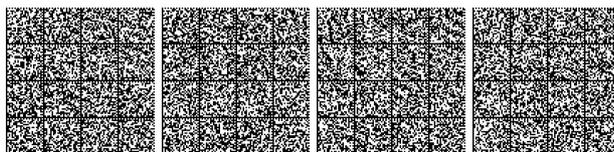
7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5 e 6, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente di cui al comma 2 può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa, di cui al comma 5 dell'art. 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

8. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 7 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Basilicata ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il dirigente di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.

9. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

10. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

11. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

19A00762

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc»

Estratto determina IP n. 869 del 17 dicembre 2018

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ISTIN 5 mg tablets PVC/PVDC/ Aluminium 28 tablets dal Regno Unito con numero di autorizzazione 00057/0297, intestato alla società Pfizer Ltd e prodotto da R-Pharm Germany GmbH e da Pfizer - Manufacturing Deutschland GmbH, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione NORVASC e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Pharma Gema Srl con sede legale in via Marconi 1/A, 03047 - San Giorgio a Liri (FR).

Confezione: NORVASC «5 mg compresse» 28 compresse.

Codice A.I.C. n. 047133020 (in base 10) 1DYDBW (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 5 mg di amlodipina;

eccipienti: calcio fosfato dibasico anidro, magnesio stearato, cellulosa microcristallina e amido glicolato sodico.

Officine di confezionamento secondario: De Salute S.r.l., via Biasini n. 26, 26015 - Soresina Cremona.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NORVASC «5 mg compresse» 28 compresse.

Codice A.I.C. n. 047133020.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NORVASC «5 mg compresse» 28 compresse.

Codice A.I.C. n. 047133020.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00714

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc»

Estratto determina IP n. 870 del 17 dicembre 2018

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ISTIN 10 mg tablets PVC/PVDC/ aluminium 28 tablets dal Regno Unito con numero di autorizzazione 00057/0298, intestato alla società Pfizer Ltd e prodotto da R-Pharm Germany GmbH e da Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione NORVASC e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Pharma Gema Srl con sede legale in via Marconi 1/A, 03047 - San Giorgio a Liri (FR).

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C. n. 047133018 (in base 10) 1DYDBU (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di amlodipina;

eccipienti: calcio fosfato dibasico anidro, magnesio stearato, cellulosa microcristallina e amido glicolato sodico.

Officine di confezionamento secondario: De Salute S.r.l., via Biasini n. 26, 26015 - Soresina Cremona.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C. n. 047133018.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C. n. 047133018.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00715

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mydrane»

Estratto determina AAM/PPA n. 37 del 15 gennaio 2019

Si autorizza la seguente variazione Tipo II, B.II.e.1b)2: aggiunta di un kit (blister) contenente i seguenti elementi: 1 ampolla di MYDRANE con 1 ago filtrante.

Si modificano altresì gli stampati, in conseguenza alla variazione autorizzata, paragrafo 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) «Natura e contenuto del contenitore» e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

La suddetta variazione si applica alla specialità medicinale «Mydrane», nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura decentrata:

A.I.C. n. 043455043 - «0,2 mg/ml+3,1 mg/ml+10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro da 0,6 ml con 1 ago filtrante sterile;

A.I.C. n. 043455056 - «0,2 mg/ml+3,1 mg/ml+10 mg/ml soluzione iniettabile» 20 fiale in vetro da 0,6 ml con 20 aghi filtranti sterili;

A.I.C. n. 043455068 - «0,2 mg/ml+3,1 mg/ml+10 mg/ml soluzione iniettabile» 100 fiale in vetro da 0,6 ml con 100 aghi filtranti sterili.

Numero procedura: DK/H/2439/001/II/008.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Thea (Codice SIS 1321)

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determinazione DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00716
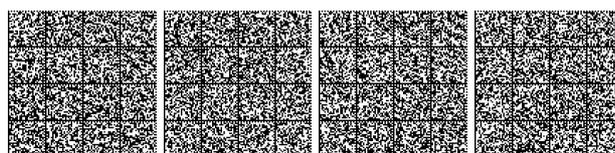
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Boostrix» e «Polioboostrix»

Estratto determina AAM/PPA n. 38 del 15 gennaio 2019

Si autorizza la seguente variazione, Tipo II, C.I.4): aggiornamento degli stampati per inserimento di nuovi risultati derivanti da pubblicazioni e studi osservazionali.

Si modificano, pertanto, i paragrafi 4.6 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), relativamente alle specialità medicinali BOOSTRIX (AIC n. 034813) e POLIOBOOSTRIX (AIC n. 036752), nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.A. (Codice SIS 0200).

Numero procedura: DE/H/XXXX/WS/440.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00717

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe Sandoz»

Estratto determina AAM/PPA n. 39 del 15 gennaio 2019

Si autorizza la seguente variazione Tipo II, B.I.z): aggiornamento dell'ASMF per la sostanza attiva Ezetimibe da parte di un fornitore già approvato, MSN Laboratoires Private Limited (India), da ASMF: EB/AP/06/01-14 a ASMF: EB/AP/08/10-17.

La suddetta variazione si applica alla specialità medicinale EZETIMIBE SANDOZ (A.I.C. n. 042785), nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura decentrata.

Numero procedura: AT/H/0441/001/II/020.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (Codice SIS 1392).

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determinazione DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00718

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rapicort»

Estratto determina AAM/PPA n. 40 del 15 gennaio 2019

Si autorizzano le seguenti variazioni:

Tipo II, B.I.a.1b) - Introduzione di un nuovo produttore di principio attivo idrocortisone supportato da un Active Substance File (ASMF);

Tipo IB, A.7 - Eliminazione di due siti produttivi responsabili della produzione del principio attivo idrocortisone;

Relativamente alla specialità medicinale RAPICORT, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n. 026800033 - «100 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026800058 - «100 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 fiale polvere + 5 fiale solvente;

A.I.C. n. 026800060 - «100 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 fiale polvere + 10 fiale solvente.

Codice pratica: VN2/2016/428.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a. (Codice SIS 0550).

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00719

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rinofrenal»

Estratto determina AAM/PPA n. 41 del 15 gennaio 2019

Si autorizza la seguente variazione, Tipo II, B.II.d.1.e): ampliamento dei limiti di specifica approvati per il controllo del titolo dei conservanti al termine del periodo di validità.

La suddetta variazione è relativa alla specialità medicinale RINOFRENAL, nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n. 023754043 - «4% + 0,2% spray nasale, soluzione» 1 flacone nebulizzatore 15 ml.

Codice pratica: VN2/2017/430.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l. (Codice SIS 7046).

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00720
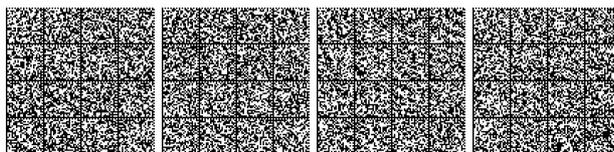
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Propofol Kabi», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 42 del 15 gennaio 2019

Autorizzazione:

DE/H/490/001-002/R/002, MCR/2009/541; DE/H/490/003-004/R/001, FVRMC/2017/95: L'autorizzazione all'immissione in commercio, con scadenza il 2 novembre 2010 per le forme farmaceutiche/dosaggi «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione»e «20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» (DE/H/490/001-002/R/002) e con scadenza il 12 marzo 2011 per le forme farmaceutiche/dosaggi «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione in siringa preriempita» e «20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione in siringa preriempita» (DE/H/490/003-004/R/001), è rinnovata con validità illimitata con conseguente modifica degli stampati.

DE/H/490/001-004/II/036/G, VC2/2015/654, grouping Tipo II C.I.3 *b)* e Tipo II C.I.4): adeguamento degli stampati in linea con quelli approvati per il medicinale «Propofol all'1% e al 2%» di Fresenius (procedura DE/H/0122/001-002/II/049/G); aggiornamento degli stampati alla conclusione della procedura PSUR workharing procedure NO/H/PSUR/0009/002; estensione, in linea al prodotto di riferimento, della somministrazione di propofol mediante sistema di infusione controllata ad obiettivo (Target Controlled Infusion - *TCI)* a pazienti pediatrici; adeguamento del RCP e del FI al QRD template, versione corrente; adattamento della sezione 3 delle confezioni da 20 mg/ml, emulsione iniettabile o per infusione in siringa preriempita e modifica dell'osmolalità da 300 mosmol/kg a 270 - 330 mosmol/kg.

Si modificano i paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.1, 6.3, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo (FI).

DE/H/490/001-002/IB/011, C1B/2011/372, Tipo IB C.I.z): aggiornamento del par. 4.4 del RCP e corrispondente sezione del FI a seguito dell'inserimento di un'avvertenza relativa all'uso della lidocaina in pazienti speciali.

DE/H/490/001-004/IB/42, C1B/2017/1127, Tipo IB C.I.1.b): adeguamento del par. 4.5 del RCP e corrispondente sezione del FI a seguito della raccomandazione del PRAC (EMA/PRAC/5653/2017), pubblicata il 6 febbraio 2017, per il medicinale Propofol; modifiche redazionali ai testi.

DE/H/0490/001-004/IA/048, C1A/2018/2402, Tipo IAIN C.I.3a): aggiornamento del par. 4.4 del RCP, in accordo alla raccomandazione del PRAC [EMA/PRAC/455451/2018], pubblicata in data 12/07/2018 sulla base dell'esito dello PSUSA/00002555/201711, per il principio attivo Propofol.

Confezioni A.I.C. n.:

036849014 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 5 fiale da 20 ml;

036849026 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino da 20 ml;

036849038 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini da 20 ml;

036849040 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini da 20 ml;

036849053 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino da 50 ml;

036849065 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini da 50 ml;

036849077 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 15 flaconcini da 50 ml;

036849089 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino da 100 ml;

036849091 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini da 100 ml;

036849103 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 15 flaconcini da 100 ml;

036849115 - «20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino da 50 ml;

036849127 - «20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini da 50 ml;

036849139 - «20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 15 flaconcini da 50 ml;

036849204 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 fiale in vetro da 20 ml;

036849141 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in coc da 50 ml;

036849154 - «20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in coc da 50 ml;

036849166 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione in siringa preriempita» 5 siringhe preriempite in vetro da 10 ml;

036849178 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione in siringa preriempita» 5 siringhe preriempite in vetro da 20 ml;

036849180 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in coc da 10 ml;

036849192 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in coc da 20 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. (Codice SIS 2829).

Codici procedura:

DE/H/490/001-004/II/036, DE/H/490/001-002/IB/011;

DE/H/490/001-004/IB/42, DE/H/490/001-004/IA/048;

DE/H/490/001-002/R/002, DE/H/490/003-004/R/001.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1, del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00721
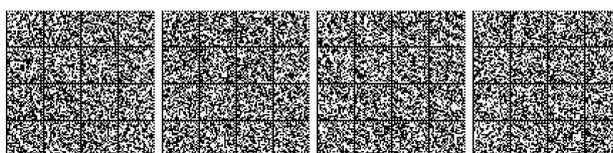
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omegapro»

Estratto determina AAM/AIC n. 3/2019 dell'8 gennaio 2019

Procedure europee numeri:

SE/H/1435/001/DC;

SE/H/1435/001/WS/004;

SE/H/1435/001/IB/003;

SE/H/1435/001/IB/002/G;

SE/H/1435/001/IB/005/G;

SE/H/1435/001/IA/006/G;

SE/H/1435/001/IA/007/G;

SE/H/1435/001/IA/001/G.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: OMEGAPRO, nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG con sede legale e domicilio fiscale in Carl-Braun-Strabe 1 - 34212 Melsungen-Germania.

Confezioni:

«AA56/G144/L40 emulsione per infusione» 5 sacche da 625 ml - A.I.C. n. 043916016 (in base 10), 19W6RJ (in base 32);

«AA56/G144/L40 emulsione per infusione» 5 sacche da 1250 ml - A.I.C. n. 043916028 (in base 10), 19W6RW (in base 32);

«AA56/G144/L40 emulsione per infusione» 5 sacche da 1875 ml - A.I.C. n. 043916030 (in base 10), 19W6RY (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione:

Non conservare a temperatura superiore a 25 °C.

Non congelare. In caso di congelamento accidentale, eliminare la sacca.

Tenere la sacca nell'involucro protettivo per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo: dopo miscelazione del contenuto dei comparti, l'emulsione per infusione endovenosa pronta all'uso contiene:
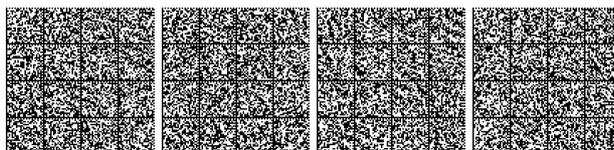
dal comparto superiore (soluzione di glucosio)	**in 1.000 ml**	**in 625 ml**	**in 1.250 ml**	**in 1.875 ml**
Glucosio monoidrato equivalente a glucosio	158,4 g 144,0 g	99,00 g 90,00 g	198,0 g 180,0 g	297,0 g 270,0 g
Sodio diidrogeno fosfato diidrato	2,496 g	1,560 g	3,120 g	4,680 g
Zinco acetato diidrato	7,024 mg	4,390 mg	8,780 mg	13,17 mg

dal comparto intermedio (emulsione lipidica)	**in 1.000 ml**	**in 625 ml**	**in 1.250 ml**	**in 1.875 ml**
Trigliceridi a catena media	20,00 g	12,50 g	25,00 g	37,50 g
Olio di soia raffinato	16,00 g	10,00 g	20,00 g	30,00 g
Trigliceridi di acidi omega-3	4,000 g	2,500 g	5,000 g	7,500 g

dal comparto inferiore (soluzione di aminoacidi)	**in 1.000 ml**	**in 625 ml**	**in 1.250 ml**	**in 1.875 ml**
Isoleucina	3,284 g	2,053 g	4,105 g	6,158 g
Leucina	4,384 g	2,740 g	5,480 g	8,220 g
Lisina cloridrato equivalente a lisina	3,980 g 3,186 g	2,488 g 1,991 g	4,975 g 3,982 g	7,463 g 5,973 g
Metionina	2,736 g	1,710 g	3,420 g	5,130 g
Fenilalanina	4,916 g	3,073 g	6,145 g	9,218 g
Treonina	2,540 g	1,588 g	3,175 g	4,763 g
Triptofano	0,800 g	0,500 g	1,000 g	1,500 g
Valina	3,604 g	2,253 g	4,505 g	6,758 g
Arginina	3,780 g	2,363 g	4,725 g	7,088 g
Istidina cloridrato monoidrato equivalente a istidina	2,368 g 1,753 g	1,480 g 1,095 g	2,960 g 2,191 g	4,440 g 3,286 g
Alanina	6,792 g	4,245 g	8,490 g	12,73 g
Acido aspartico	2,100 g	1,313 g	2,625 g	3,938 g
Acido glutammico	4,908 g	3,068 g	6,135 g	9,203 g
Glicina	2,312 g	1,445 g	2,890 g	4,335 g
Prolina	4,760 g	2,975 g	5,950 g	8,925 g
Serina	4,200 g	2,625 g	5,250 g	7,875 g
Sodio idrossido	1,171 g	0,732 g	1,464 g	2,196 g
Sodio cloruro	0,378 g	0,237 g	0,473 g	0,710 g
Sodio acetato triidrato	0,250 g	0,157 g	0,313 g	0,470 g
Potassio acetato	3,689 g	2,306 g	4,611 g	6,917 g
Magnesio acetato tetraidrato	0,910 g	0,569 g	1,137 g	1,706 g
Calcio cloruro diidrato	0,623 g	0,390 g	0,779 g	1,169 g
	in 1.000 ml	**in 625 ml**	**in 1.250 ml**	**in 1.875 ml**
Contenuto in aminoacidi [g]	56,0	35,0	70,1	105,1
Contenuto in azoto [g]	8	5	10	15
Contenuto in carboidrati [g]	144	90	180	270
Contenuto in lipidi [g]	40	25	50	75

Elettroliti [mmol]	**in 1.000 ml**	**in 625 ml**	**in 1.250 ml**	**in 1.875 ml**
Sodio	53,6	33,5	67	100,5
Potassio	37,6	23,5	47	70,5
Magnesio	4,2	2,65	5,3	7,95
Calcio	4,2	2,65	5,3	7,95
Zinco	0,03	0,02	0,04	0,06
Cloruro	48	30	60	90
Acetato	48	30	60	90
Fosfato	16	10	20	30

eccipienti: acido citrico monoidrato (per la regolazione del *pH)*, glicerolo, lecitina d'uovo, sodio oleato, sodio idrossido (per la regolazione del *pH)*, all-rac-alfa-tocoferolo, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche

Apporto di energia, acidi grassi essenziali inclusi gli acidi grassi omega-3 e omega-6, aminoacidi, elettroliti e liquidi nella nutrizione parenterale di pazienti in stato catabolico da moderato a grave, quando la nutrizione orale o enterale è impossibile, insufficiente o controindicata.

«Omegapro» è indicato negli adulti.

Responsabile del rilascio lotti: B. Braun Melsungen AG - Life Nutrition, Plant P - Am Schwerzelshof 1 - 34212 Melsungen - Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura. RNRL: medicinale soggetto a prescrizione limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro 36 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00722
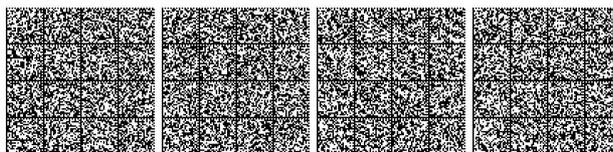
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dexmedetomidina Mylan»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 195/2018 del 31 dicembre 2018

Procedura europea: DE/H/5280/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DEXMEDETOMIDINA MYLAN nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vitto Pisani n. 20 - 20124 Milano. Codice fiscale n. 13179250157.

Confezioni:

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 045994011 (in base 10) 1CVN0V (in base 32);

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 25 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 045994023 (in base 10) 1CVN17 (in base 32).

Validità prodotto integro: 2 anni.

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Composizione:

principio attivo: ogni ml di concentrato contiene dexmedetomidina cloridrato equivalente a 100 microgrammi di dexmedetomidina;

eccipienti:

sodio cloruro;

acqua per preparazioni iniettabili.

Responsabile del rilascio dei lotti: Mylan Teoranta - Coill Rua Inverin - Co. Galway - Irlanda.

Indicazioni terapeutiche: per la sedazione di pazienti adulti in Unità di terapia intensiva (Intensive Care Unit, *ICU)* che necessitano di un livello di sedazione non più profondo del risveglio in risposta alla stimolazione verbale (corrispondente al valore da 0 a -3 della Scala Richmond Sedazione-Agitazione (Richmond Agitation-Sedation Scale, RASS).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00723

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 1 del 23 gennaio 2019

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 1 del 23 gennaio 2019 del Comitato nazionale, recante: «Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014.» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it

19A00773

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei presidi medico chirurgici che sono stati registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione della registrazione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Elenco dei presidi medico chirurgici che sono stati registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione della registrazione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998

DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
02/01/2018	BLEU LINE	FREEDOM PU	18933		X
02/01/2018	BLEU LINE	NURELLE 56 EC	12688		X
02/01/2018	ORMA	VESPAJET	19159		X
02/01/2018	VEBI	DURACID RTU	20244		X
05/01/2018	EVERGREEN	PARA' KITO	20345	X	
11/01/2018	STENAGO	SALVIETTE ANTIPUNTURA 5 ORE	20140		X
11/01/2018	STANHOME	GERM TROL	19221		X
18/01/2018	COPYR	AEROSOL MULTINSETTO	20201		X
18/01/2018	COPYR	VESPABLOCK	20294		X
18/01/2018	BOLTON MANITOBA	WC NET IGIENE TOTALE GEL	19019		X
18/01/2018	GERMO	DISINFETTANTE SPRAY	13431		X
18/01/2018	MAYER BRAUN	ACARO MAYER	19935		X
18/01/2018	MAYER BRAUN	PULCIOSO EXTRAMAYER	20043		X
18/01/2018	MAYER BRAUN	VESPAMAYER PLUS	20069		X
18/01/2018	MAYER BRAUN	ZANZARA MAYER	18836		X
18/01/2018	MAYER BRAUN	MOSCA MAYER PLUS	19884		X
18/01/2018	MAYER BRAUN	MAYER SPECIALE STRISCIANTI	19534		X
18/01/2018	MAYER BRAUN	SANYMAYER	19523		X
18/01/2018	MAYER BRAUN	FORMIMAYER	18498		X
18/01/2018	MAYER BRAUN	MAYER SPECIALE VOLANTI	19584		X
18/01/2018	MAYER BRAUN	VESPAMAYER	18143		X
18/01/2018	ENDURA	ENDURLED	20346	X	
18/01/2018	ECOLAB	KITCHENPRO DES	20347	X	
18/01/2018	GERMO	SPRAY DISINFETTANTE	7604		X
18/01/2018	GERMO	DISINFETTANTE DEODORANTE	19327		X
22/01/2018	IGO	PIASTRINE ANTIZANZARA DTA 01	20349	X	
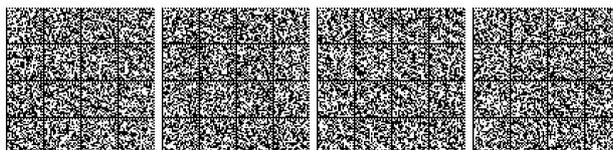
22/01/2018	BOLTON MANITOBA	WC NET	16949		X
22/01/2018	STOCKMEIER CHEMIE	LERASEPT FORTE	20348	X	
22/01/2018	COLLMON	PERMETAR IN PETROLIO	15806		X
23/01/2018	INDIA	PLURACID	18861		X
23/01/2018	INDIA	SIGURAN	19886		X
25/01/2018	JESMOND HOLDING	BOMBEX FARUMY	20253		X
25/01/2018	BERGEN	FULMINE VESPE E CALABRONI	20350	X	
25/01/2018	BERGEN	ZANZAUX	19297		X
25/01/2018	JF AMONN	AQUA LIGNEX	18994		X
25/01/2018	JF AMONN	LIGNEX DEFEND	18556		X
25/01/2018	JESMOND HOLDING	BOMBEX PEBBYS CS	20086		X
26/01/2018	VEBI	LAGOON PROTECTION	19963		X
26/01/2018	BERGEN	FULMINE SCARAFAGGI E FORMICHE PLUS	19262		X
26/01/2018	PESTNET	S NIDO	19770		X
02/02/2018	AAKON	SEPTOGARD AP PLUS	20351	X	
02/02/2018	ECOLAB	KITCHENPRO DES SPECIAL	20352	X	
02/02/2018	GUABER	SPRAY ANTIPUNTURA INVISIBILE	19871		X
05/02/2018	TOSVAR	VESPA OFF	20353	X	
05/02/2018	REA	CIPRAL	20354	X	
05/02/2018	ZAPI	MOSCACID PLUS	19649		X
14/02/2018	VEBI	MICROKILL	19948		X
14/02/2018	VEBI	DURAFAST POLVERE	20232		X
14/02/2018	VEBI	AEDEX OPEN AIR	20203		X
14/02/2018	BLEU LINE	DYNAFAST	19714		X
21/02/2018	EVONIK	TEGO 51	2277		X
21/02/2018	EVONIK	TEGO SPRAY	3495		X
21/02/2018	EVONIK	TEGO 2000 VT 25	17191		X
21/02/2018	EVONIK	TEGODOR	12525		X
21/02/2018	ECOLAB	KLERCIDE SPORICIDAL ENHANCEDPEROXIDE	20355	X	
21/02/2018	ECOLAB	INCIDIN OXYWIPE S	20356	X	
21/02/2018	ECOLAB	INCIDIN OXYFOAM S	20357	X	
21/02/2018	ECOLAB	BACSAFE EL400	20358	X	
28/02/2018	DELAVAL	LACTIFENCE	20361	X	X
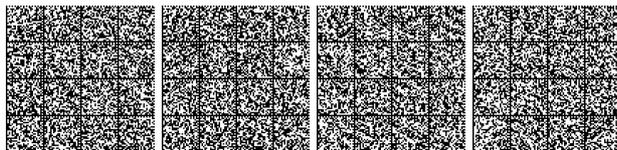
23/02/2018	**COPYR**	**FLYSPRAY**	**1348**		**X**
23/02/2018	**ARYSTA**	**DEVICE G4**	**19752**		**X**
23/02/2018	**ICEFOR**	**BROMOSPRAY**	**18898**		**X**
23/02/2018	**KWIZDA**	**AMP 10 RB**	**19683**		**X**
23/02/2018	**ARYSTA**	**EXPELL**	**19712**		**X**
01/03/2018	**COPYR**	**FLYSPRAY OS AEROSOL**	**20302**		**X**
28/02/2018	**ACTIVA**	**ZZ OP**	**20359**	**X**	
28/02/2018	**KIEHL ITALIA**	**DESGOQUAT**	**20360**	**X**	
07/03/2018	**SUMITOMO**	**PESGUARD WASP NEST DESTROYER**	**20340**		**X**
07/03/2018	**ACTIVA**	**JET BARRIER 3W**	**20365**	**X**	
07/03/2018	**ACTIVA**	**INDUSECT AE**	**20364**	**X**	
07/03/2018	**ACTIVA**	**JET FOAM**	**20362**	**X**	
07/03/2018	**ACTIVA**	**INDUSECT VESPE**	**20363**	**X**	
07/03/2018	**ECOLAB**	**P3 HYPOCHLORAN**	**20280**		**X**
08/03/2018	**SUMITOMO**	**PESGUARD CT 2.6**	**20079**		**X**
08/03/2018	**SUMITOMO**	**PESGUARD S102**	**14312**		**X**
08/03/2018	**ICEFOR**	**BROMOSPRAY**	**18898**		**X**
13/03/2018	**HENKEL**	**LOZIONE REPELLENTE H**	**20368**	**X**	
13/03/2018	**ACTIVA**	**VESPA ONE**	**20024**		**X**
13/03/2018	**ACTIVA**	**ORPHEA PROTEZIONE CASA**	**19776**		**X**
13/03/2018	**ACTIVA**	**SPECIAL ONE**	**19772**		**X**
13/03/2018	**ACTIVA**	**S NIDO SCHIUMA**	**20367**	**X**	
13/03/2018	**INDUSTRIALCHIMICA**	**INDUSECT ETO**	**20366**	**X**	
13/03/2018	**LABORATORIO SIT**	**MEDIKER SCHIUMA**	**20078**		**X**
14/03/2018	**LC BEAUTY SPA**	**Z PROTECTION SPRAY**	**20236**		**X**
14/03/2018	**LC BEAUTY SPA**	**ANTIPUNTURA LOZIONE SALVIETTE**	**20010**		**X**
14/03/2018	**LC BEAUTY SPA**	**SPRAY REPELLENTE EXTRA**	**20234**		**X**
14/03/2018	**LC BEAUTY SPA**	**ZAZ INSETTO ACARO REPELLENTE**	**20223**		**X**
15/03/2018	**VEBI**	**DURACID EXTREME**	**20371**	**X**	
15/03/2018	**TOSVAR**	**OFFLY BLATT**	**20369**	**X**	
15/03/2018	**TOSVAR**	**OFFLY SUPER**	**20370**	**X**	
13/03/2018	**INDUSTRIALCHIMICA**	**INDUSECT RTU**	**19989**		**X**
16/03/2018	**COPYR**	**PYMIST**	**19506**		**X**
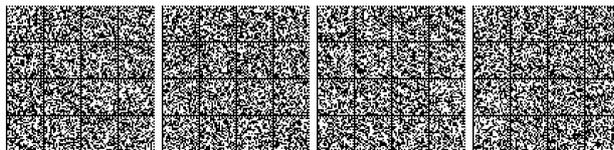
16/03/2018	BERGEN	FULMINE VESPE E CALABRONI	20350		X
16/03/2018	BERGEN	FLASH 23	18895		X
21/03/2018	TOSVAR	OFFLY KILLER	20372	X	
21/03/2018	BAYER CROPSCIENCE	QUICK BAYT	18938		X
23/03/2018	LABORATOIRE PURESSENTIEL	PURESSENTIEL SOS INSETTI SPRAY	20374	X	
23/03/2018	HYPRED	EASYCHLOR COMPRESSE EFFERVESCENTI	20373	X	
23/03/2018	ESSITY ITALY	TORK SCHIUMA DISINFETTANTE MANI CON ALCOOL	20375	X	
27/03/2018	BLEU LINE	TAC SPRAY	16548		X
27/03/2018	ECOSISTEMA	PYCATCHER	19518		X
27/03/2018	ICF	DEEP BLUE	19957		X
28/03/2018	TOSVAR	TSE TSE SPRAY	8073		X
10/04/2018	ZOBELE	NEXIS SPRAY SCARAFAGGI E FORMICHE	20376	X	
11/04/2018	KWIZDA	BIXAN O,25 MG	20291		X
11/04/2018	SHARDA	KELT FLY BAIT	19612		X
11/04/2018	JOHNSON ITALY	RAID LIQUIDO	19331		X
11/04/2018	ORMA	NEW SPRAYMASTER	19444		X
19/04/2018	HENKEL	ANTITARME MELA VERDE	19941		X
18/04/2018	ZOBELE	BENGAL SPRAY SCARAFAGGI E FORMICHE	20377	X	
24/04/2018	ACEL PHARMA	MOM COMBI EMULSIONE	19527		X
24/04/2018	AGET SERVICE	MEDICAL DEFENDER	18896		X
24/04/2018	ACEL PHARMA	PRE CLEAN MOM	18638		X
24/04/2018	ACEL PHARMA	MOM PIRETRO LOZIONE	10926		X
24/04/2018	ACEL PHARMA	NEO MOM POLVERE ANTIPARASSITARIO	12697		X
24/04/2018	ACEL PHARMA	MOM SHAMPOO ANTIPARASSITARIO	11861		X
24/04/2018	ACEL PHARMA	SPRAY ANTIPARASSITARIO	15254		X
23/04/2018	ACEL PHARMA	MOM PIRETRO EMULSIONE	10751		X
23/04/2018	ACEL PHARMA	NEO MOM GEL	19368		X
23/04/2018	ACEL PHARMA	MOM CARE LOZIONE	11862		X
23/04/2018	ACEL PHARMA	NEO MOM SHAMPOO ANTIPARASSITARIO	15253		X
23/04/2018	ACEL PHARMA	SHAMPOO ANTIPARASSITARIO	14511		X
23/04/2018	ACEL PHARMA	MOM MOUSSE	19387		X
23/04/2018	ACEL PHARMA	MOM GEL	18360		X
26/04/2018	MC BRIDE	DEXAL DISINFETTANTE SGRASSATORE	20308		X
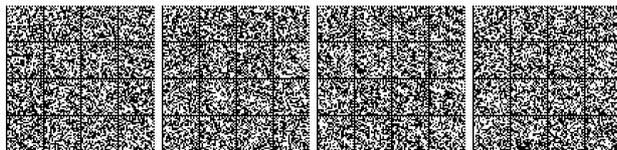
26/04/2018	PHARMA MILLENIUM	DISINFECT PURAVIR LIQUIDO	19804		X
26/04/2018	PHARMA MILLENIUM	DISINFECT PURAVIR GEL	19802		X
26/04/2018	PHARMA MILLENIUM	DISINFECT PURAVIR FAZZOLETTO	19803		X
23/04/2018	ACEL PHARMA	MOM SHAMPOO SCHIUMA	15255		X
10/05/2018	INDUSTRIALCHIMICA	CITR OUT 12% SP	20190		X
10/05/2018	CONVERTING	MISTER CLEAN FORM DISINFETTANTE	19522		X
10/05/2018	CONVERTING	SALVIETTINE UMIDIFICATE BABY CLEAN ANTIBATTERICHE	19466		X
10/05/2018	CIFO	NEOPHORIN FORMICHE	19485		X
10/05/2018	HENKEL	ANTITARME LAVANDA	19899		X
10/05/2018	GIULIANI	MILICE	18491		X
10/05/2018	INDUSTRIALCHIMICA	CITR OUT 12% RO	20192		X
10/05/2018	CONVERTING	SALVIETTINE UMIDIFICATE MISTER CLEAN MILLEUSI DISINFETTANTI	19465		X
11/05/2018	PHARMA TRADE	NEO BIOCID	19440		X
15/05/2018	PIKDARE	PIC SOLUTION DISINFETTANTE	17557		X
15/05/2018	PIKDARE	PIC SOLUTION TAMPONCINO DISINFETTANTE	18578		X
18/05/2018	KIEHL ITALIA	DESGOMIN	20378	X	
18/05/2018	JOHNSON ITALY	RAID PIASTRINE ANTIZANZARE	20150		X
18/05/2018	JOHNSON ITALY	BAYGON PIASTRINE	20151		X
18/05/2018	LC BEAUTY SPA	INSETTICIDA PIASTRINE	20172		X
18/05/2018	BIOFA AG	INSECTOSEC	20301		X
15/05/2018	COREMEC	CORE SCRUB CHL	19575		X
15/05/2018	COREMEC	CORE SCRUB CHL	20119		X
15/05/2018	COREMEC	CORE SCRUB PVP	19531		X
22/05/2018	ORMA	MASTERCID EC	18414		X
29/05/2018	BLEU LINE	PERTEX	14269		X
29/05/2018	GD PHARMA	HYGIEN SPRAY PROFESSIONAL	13231		X
29/05/2018	UNILEVER	LYSOFORM AZIONE BAGNO	19794		X
29/04/2018	UNILEVER	LYSOFORM SGRASSATORE	20044		X
29/04/2018	ICEFOR	COMPLEX 5	19893		X
29/05/2019	ICF	CLOREXYDERM SPOT GEL	18325		X
29/05/2018	ICF	CLOREXYDERM SHAMPOO 4%	18926		X
29/05/2018	ICF	DIDECID	19186		X
29/05/2018	ICEFOR	QUARMON NF	19882		X
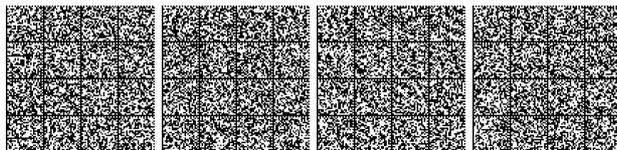
29/05/2018	UNILEVER	LYSOFORM TUTTO IN 1	19794		X
29/05/2018	PHARMAMILLENIUM	DISINFECT PURAVIR GEL	19802		X
29/05/2018	ANIOS	ASEPTANIOS AD	20222		X
29/05/2018	ICEFOR	FENOLSEPT	19892		X
29/05/2018	HENKEL	INSETTICIDA AEROSOL CASA	20188		X
29/05/20189	REA	RESET 10	20286		X
13/06/2018	MC BRIDE	COOP SGRASSATORE DISINFETTANTE	20306		X
13/06/2018	ECOLAB	KLERWIPE 70/30 IPA	20205		X
21/06/2018	ECOLAB	OZONIT PERFORMANCE	20071		X
21/06/210821/06/2018	SOCHIL CHIMICA	LD AMMONIO /20	8140		X
21/06/2018	SOCHIL CHIMICA	SOQUAT	13292		X
21/06/2018	SOCHIL CHIMICA	IGIESAN	3845		X
21/06/2018	SOCHIL CHIMICA	IGIESA WASH	19408		X
21/06/2018	IGO	BLEU CRYSTAL ANTITARME PROFUMATI	19017		X
22/06/2018	KWIZDA	DOBOL MICROCYP	20264		X
22/06/2018	KWIZDA	DEGY FORMICHE	20039		X
04/07/2018	INDUSTRIALCHIMICA	INDUSECT AE	18608		X
04/07/2018	GERMO	DISINFETTANTE SGRASSATORE	19337		X
04/07/2018	GERMO	DISINFETTANTE AMMORBIDENTE	19337		X
04/07/2018	GERMO	DISINFETTANTE CONCENTRATO	18680		X
04/07/2018	GERMO	DISINFETTANTE NOCAL	19552		X
04/07/2018	GUALTIERO MEAZZA	ANTITARLO NOVECENTO	18262		X
04/07/2018	ZAPI	S NIDO SCHIUMA	20367		X
04/07/2018	BLEU LINE	MICROFLY	14777		X
04/07/2018	SUMITOMO	PESGUARD LG OBA	19293		X
04/07/2018	INDUSTRIALCHIMICA	INDUSECT VESPE	20363		X
04/07/2018	ICF	CLOREXYDERM	18175		X
04/07/2018	IRCA	INSEKTILL	18347		X
04/07/2018	TOSVAR	VESPA OFF	20353		X
06/07/2018	GERMO	DISINFETTANTE BUCATO	12661		X
10/07/2018	ARYSTA	NO LARV COMPRESSE	19308		X
10/07/2018	BLEU LINE	PYRECIP BLU MICRO E	17757		X
10/07/2018	BLEU LINE	NEODUST	13355		X
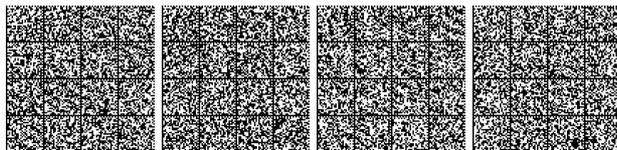
10/07/2018	SEPRAN	JET FOAM	20362		X
10/07/2018	SEPRAN	JET BARRIER 3W	20365		X
10/07/2018	BLEU LINE	FLY FOG	7018		X
17/07/2018	INDUSTRIALCHIMICA	CITR OUT 39% SP	20379	X	
17/07/2018	BOLTON MANITOBA	OMINO BIANCO ADDITIVO SIAINFETTANTE	20380	X	
17/07/2018	ECOLAB	SIRAFAN SPEED	19923		X
17/07/2018	GUABER	HIOME CONTROL	20247		X
17/07/2018	BELGAGRI	TWENTY ONE WP	19514		X
17/07/2018	SUMITOMO	ETOC MAT	17745		X
17/07/2018	BELGAGRI	ESCA MOSCHICIDA	19798		X
17/07/2018	HENKEL ITALIA	MOSCHE E ZANZARE SPRAY	20188		X
17/07/2018	CT LA FENICE	TAY BUCATO	19458		X
19/07/2018	SC JOHNSON	RAID SCARAFAGGI E FORMICHE EXTRA PRECISION	20381	X	
19/07/2018	SC JOHNSON	BAYGON SCARAFAGGI E FORMICHE EXTRA PRECISION	20382	X	
19/07/2018	BLEU LINE	FREEDOM PU 15/15	18933		X
19/07/2018	BASF	MYTHIC 10 SC	19968		X
19/07/2018	BLEU LINE	MUSCA BLU	19550		X
31/07/2018	GUABER	SHANGAI	20383	X	
31/07/2018	ICEFOR	ICE 113 SEPT	20384	X	
31/07/2018	ZOBELE	SELEX PIASTRINE ANTIZANZARE	20196		X
31/07/2018	ZOBELE	FLORTIS PIASTRINE ANTIZANZARE	20184	X	
02/08/2018	AAKON	SEPTOGARD AP	20263		X
02/08/2018	AAKON	SEPTOGARD AP PLUS	20351	X	
02/08/2018	EMMEGI	PRATIC FAMILY ADDITIVO DISINFETTANTE	20221	X	
02/08/2018	INDUSTRIALCHIMICA	INDUSECT AE	20364		X
02/08/2018	INDUSTRIALCHIMICA	INDUSECT VESPE	20363		X
03/08/2018	JOHNSON ITALY	OFF! ADVENTURE SPRAY	14336		X
03/08/2018	HENKEL	100% SUBITO BRILLANTE E DISINCROSTATO	19032		X
14/08/2018	ARYSTA	DEVICE G 4	19752		X
14/08/2018	ARYSTA	DEVICE GR 2	19034		X
14/08/2018	ARYSTA	DEVICE SC 15	19033		X
14/08/2018	ARYSTA	DEVICE TB 2	19035		X
14/08/2018	ARYSTA	DU DIM GR2	19160		X
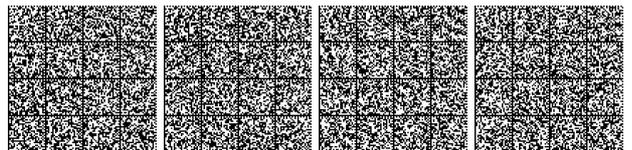
14/08/2018	ARYSTA	DU DIM SC 15	19161		X
14/08/2018	ARYSTA	DU DIM TB 2	19162		X
14/08/2018	ARYSTA	NO LARV COMPRESSE	19308		X
14/08/2018	ARYSTA	NO LARV GRANULI	19309		X
14/08/2018	INDUSTRIALCHIMICA	INDUSECT EC	20266		X
14/08/2018	PIETRASANTA PHARMA	MASTER AID QUICK	19553		X
05/09/2018	BELGAGRI	SHEILA RB1	19619		X
04/09/2018	G2B	ZAK	8368		X
07/09/2018	AGET SERVICE	STOMEGLIO	20385	X	
10/09/2018	BAYER CROPSCIENCE	STRIKE WDG	19361		X
13/09/2018	ECOLAB	KLERCIDE 70/30 IPA	20005		X
13/09/2018	ECOLAB	CITROCLOREX 2% RED	19442		X
13/09/2018	ECOLAB	CITROCLOREX 2%	19116		X
24/09/2018	ZAPI	DARTEX IN & OUT	20386	X	
24/09/2018	ZAPI	VITALCAP IN & OUT	20387		
24/09/2018	EVERGREEN	PARA' KITO	20345		X
24/09/2018	KWIZDA	MUSCID 5GB	19358		X
24/09/2018	ECOLAB	ESOSAN GEL MANI	18788		X
24/09/2018	ECOLAB	SICURA 3 MEDICAL FAZZOLETTO	19246		X
24/09/2018	BARCHEMICALS	BIOQUARK	20149		X
24/09/2018	BARCHEMICALS	BICLOR 56	20230		X
24/09/2018	BARCHEMICALS	BIOCHLOR	19916		X
24/09/2018	BARCHEMICALS	TRICLOR 90	18018		X
24/09/2018	BARCHEMICALS	QUASAR	20121		X
24/09/2018	MC BRIDE	ESSELUNGA DISINFETTANTE SGRASSATORE	20305		X
24/09/2018	GERMO	DISINFETTANTE LIQUIDO	13428		
26/09/2018	GERMO	DISINFETTANTE CUTE	19822		X
01/09/2018	GERMO	DISINFETTANTE CONCETRATO	18680		X
01/09/2018	GERMO	DISINFETTANTE SGRASSATORE	19337		X
01/09/2018	GERMO	DISINFETTANTE AMMORBIDENTE	19560		X
01/09/2018	GERMO	DISINFETTANTE NOCAL	19552		X
01/09/2018	GEOCHEMICA	GIOBACTER SPRAY	18972		X
01/09/2018	KWIZDA	LEXAN 83 SG	19505		X

01/09/2018	**PIETRASANTA PHARMA**	**ALONTAN NEOFAMILY**	**20237**		**X**
01/09/2018	**PIETRASANTA PHARMA**	**ALONTAN TROPICAL**	**19767**		**X**
01/09/2018	**ECOLAB**	**ESOFORM MANI CUTE**	**16354**		**X**
01/09/2018	**ECOLAB**	**MEDIC'S FAZZOLETTI**	**15427**		**X**
24/09/2018	**VERFORA**	**ANTI BRUMM VERDE**	**19808**		**X**
24/09/2018	**VERFORA**	**ANTI BRUMM NIGHT**	**20318**		**X**
05/10/2018	**ARYSTA**	**EXIT 0,5**	**19650**		**X**
05/10/2018	**ARYSTA**	**EXIT 10**	**19349**		**X**
05/10/2018	**ARYSTA**	**EXIT 100**	**19350**		**X**
05/10/2018	**ARYSTA**	**EXIT 100 SC**	**20132**		**X**
05/10/2018	**ARYSTA**	**EXIT DUST**	**19590**		**X**
05/10/2018	**ARYSTA**	**EXIT WP**	**19348**		**X**
05/10/2018	**ARYSTA**	**EXPELL**	**19712**		**X**
05/10/2018	**ARYSTA**	**PYNOSECT C**	**19944**		**X**
05/10/2018	**ARYSTA**	**SWEEP**	**19662**		**X**
05/10/2018	**DOMPE'**	**EUCLORINA FAZZOLETTI DISINFETTANTE**	**9844**		**X**
05/10/2018	**KWIZDA**	**AMP 2 MG**	**19388**		**X**
05/10/2018	**GEOCHEMICA**	**GIOBACTER SPRAY**	**18972**		**X**
08/10/2018	**INDIA**	**MICROSENE**	**18735**		**X**
11/10/2018	**LIQUIDO INSETTICIDA SPRIRA PLUS**	**ZOBELE**	**20129**		**X**
11/10/2018	**GUABER**	**VAPE DERM SPORT SPRAY**	**20388**	**X**	
23/10/2018	**ECOLAB**	**KLERCIDE SPORICIDAL ENHANCEDPEROXIDE**	**20355**		**X**
23/10/2018	**ECOLAB**	**UDDERGOLD PLATINUM**	**16170**		**X**
23/10/2018	**ECOLAB**	**INCIMAXX AQUA SD**	**20392**	**X**	
23/10/2018	**ECOLAB**	**MR PROPER P&G PROFESSIONAL**	**20391**	**X**	
23/10/2018	**ECOLAB**	**SPIRALI INSETTICIDE ESZ20**	**20390**	**X**	
23/10/2018	**SCHIPPERS EUROPE**	**MS MEGADES NOVO**	**20389**	**X**	
25/10/2018	**UNILEVER**	**LYSOFORM PROTEZIONE CASA**	**19997**		**X**
25/10/2018	**UNILEVER**	**LYSOFORM GREGGIO**	**17935**		**X**
25/10/2018	**UNILEVER**	**LYSOFORM TUTTO IN 1**	**19084**		**X**
25/10/2018	**UNILEVER**	**LYSOFORM PROTEZIONE CASA CLASSICO**	**19996**		**X**
25/10/2018	**ZETA**	**LENIL SENSITIVE**	**20235**		**X**
25/10/2018	**EUROEQUIPE**	**BIO REVANOL**	**10962**		**X**
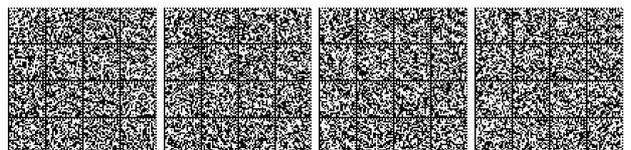
25/10/2018	**BARCHEMICALS**	**BIOCHLOR**	**19916**		**X**
25/10/2018	**ECOLAB**	**BACSPECIAL EL500**	**20393**	**X**	
25/10/2018	**ECOLAB**	**P3 TOPAX 990**	**20394**	**X**	
25/10/2018	**ECOLAB**	**BACSURF EL300**	**20395**	**X**	
25/10/2018	**TINTOLAV**	**HYGIENFRESH TARMACID**	**20396**	**X**	
25/10/2018	**GUABER**	**VAPE DERM SPORT LOZIONE**	**20397**	**X**	
29/10/2018	**BERGEN**	**FULMINI VESPE E CALABRONI**	**20350**		**X**
16/11/2018	**VEBI**	**DURACID EXTREME**	**20371**		**X**
16/11/2018	**GERMO**	**SAPONE DISINFETTANTE**	**19570**		**X**
16/11/2018	**ECOLAB**	**AMUCHINA PROFESSIONAL**	**15741**		**X**
16/11/2018	**VEBI**	**DURACID FUMOGENO**	**19869**		**X**
16/11/2018	**BLEU LINE**	**BLATTOXUR FORMICHE**	**19883**		**X**
16/11/2018	**ECOLAB**	**ESOSAN PRONTO**	**16635**		**X**
16/11/2018	**PHARMAMILLENIUM**	**MASTER AID QUICK**	**19553**		**X**
16/11/2018	**ELANCO**	**NEPOREX 2 WDG**	**19916**		**X**
16/11/2018	**KWIZDA**	**PRA 0,4 MC**	**20228**		**X**
16/11/2018	**ECOLAB**	**CITROCLOREX 2%**	**19116**		**X**
16/11/2018	**VEBI**	**JET KILL**	**19997**		**X**
16/11/2018	**ECOLAB**	**CITROCLOREX 2% RED**	**19442**		**X**
16/11/2018	**VEBI**	**DK 10.2**	**20399**	**X**	
16/11/2018	**COPYR**	**AE PY ONE SHOT**	**20403**	**X**	
16/11/2018	**THESEO**	**MEFISTO SHOCK**	**20402**	**X**	
16/11/2018	**COPYR**	**AE PY TOTAL RELEASE**	**20401**	**X**	
16/11/2018	**VEBI**	**MICROKILL PLUS**	**20400**	**X**	
19/11/2018	**INDIA**	**PLURACID**	**18861**		**X**
19/11/2018	**KOLLANT**	**ANTIVESPE**	**18616**		**X**
19/11/2018	**REA**	**RESET 10**	**20286**		**X**
21/11/2018	**ENPRO**	**BOMBEX MF**	**20404**	**X**	
21/11/2018	**NEUDORFF**	**DISINFEST FORMICHE**	**20227**		**X**
28/11/2018	**SUMITOMO**	**SUMILARV 0,5 G**	**18211**		**X**
05/12/2018	**SELLA**	**BEN'S REPELL NATURAL**	**20407**	**X**	
05/12/2018	**MC BRIDE**	**SELEX DISINFETTANTE SGRASSATORE**	**20406**	**X**	
05/12/2018	**MC BRIDE**	**DESPAR DISINFETTANTE SGRASSATORE**	**20405**	**X**	
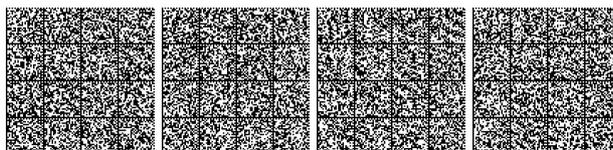
05/12/2018	DAKEM	MOSKITO GUARD	20186		X
05/12/2018	INDUSTRIALCHIMICA	CITR OUT 5% RO	20191		X
05/12/2018	EVERGREEN	PARA' KITO	20345		X
05/12/2018	INDUSTRIALCHIMICA	CITR OUT 12% RO	20192		X
05/12/2018	INDUSTRIALCHIMICA	CITR OUT 12% SP	20190		X
05/12/2018	UNILEVER	LYSOFORM SGRASSATORE DISINFETTANTE	20044		X
05/12/2018	SOCHIL CHIMICA	SOQUAT	13292		X
05/12/2018	ZAPI	S NIDO	19770		X
05/12/2018	GERMO	DISINFETTANTE ALLA CLOREXIDINA	19354		X
05/12/2018	JESMOND HOLDING	CLEAN KILL EXTRA MICRO FAST	20181		X
05/12/2018	UNILEVER	LYSOFORM TUTTO IN 1	19084		X
05/12/2018	BERGEN	ZANZAUX	19297		X
05/12/2018	REAL CHIMICA	CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE DISINFETTANTE	18922		X
05/12/2018	PERRIGO ITALIA	BERGAMON ALFA GEL	18602		X
05/12/2018	PERRIGO ITALIA	JUNGLE FORMULA JUNIOR LOZIONE	19911		X
06/12/2018	ZOBELE	SPIRALI INSETTICIDE ESZ24	20408	X	
05/12/2018	COPYR	PERTRIN POLVERE	12500		X
05/12/2018	TAVOLA	ORPHEA PROTEZIONE PERSONA SPRAY INSETTOREPELLENTE	19686		X
06/12/2018	BLEU LINE	PIRETROX	2090		X
06/12/2018	COPYR	VESPASTOP	18935		X
11/12/2018	UNILEVER	LYSOFORM AZIONE BAGNO	19794		X
11/12/2018	COPYR	INSEKT BARRIER EXTRA	19881		X
11/12/2018	IRCA	CIPERCAP	18301		X
11/12/2018	BERGER	ANTI MOSTIQUE ANTI ZANZARE NON PROFUMATO	19796		X
11/12/2018	BERGER	ANTI MOSTIQUE ANTI ZANZARE VENT D'OCEAN	19797		X
11/12/2018	UNILEVER	LYSOFORM PROTEZIONE CASA	19997		X
11/12/2018	UNILEVER	LYSOFORM PROTEZIONE CASA CLASSICO	19996		X
11/12/2018	UNILEVER	LYSOFORM GREGGIO	17935		X
11/12/2018	UNILEVER	LYSOFORM TUTTO IN 1	19084		X
13/12/2018	INDIA	PULNEX	14829		X

19A00776
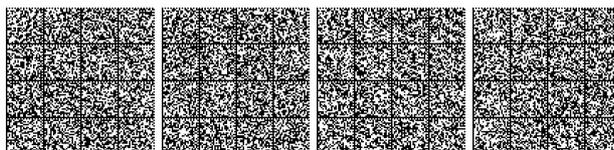
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Matera»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 15 luglio 2005 con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Matera» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Matera»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP «Matera»;

Esaminata la documentata domanda trasmessa in data 2 luglio 2018, presentata per il tramite della Regione Basilicata su istanza del «Consorzio di tutela vini Matera DOC» con sede in Metaponto (Matera), intesa ad ottenere la modifica dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Matera», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Vista l'ulteriore nota della Regione Basilicata del 10 settembre 2018 con la quale si chiede la correzione di un refuso all'art. 6 del disciplinare di produzione per quanto concerne il tenore zuccherino della tipologia DOC «Matera» bianco passito;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Basilicata;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 18 dicembre 2018, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Matera»;

Considerato altresì che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;

Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni,

Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Matera».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «MATERA»

All'art. 6, le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche della DOC «Matera» Primitivo e «Matera» Bianco Passito, di seguito riportate:

«Matera» Primitivo:

colore: rosso rubino tendente al violaceo ed al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13.00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/1;

estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l.

«Matera» Bianco Passito:

colore: dal giallo carico all'ambrato a seconda dell'invecchiamento;

odore: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. di cui effettivo almeno 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4.0 g/1;

estratto non riduttore minimo: 28.0 g/l.

sono sostituite con il seguente testo:

«Matera» Primitivo:

colore: rosso rubino tendente al violaceo ed al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, con un residuo zuccherino massimo di 14,0 g/l, pieno, armonico tendente al vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/1;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

«Matera» Bianco Passito:

colore: dal giallo carico all'ambrato a seconda dell'invecchiamento;

odore: intenso, fruttato;

sapore: da secco a dolce, caratteristico, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. di cui effettivo almeno 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/1;

estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.

19A00775

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
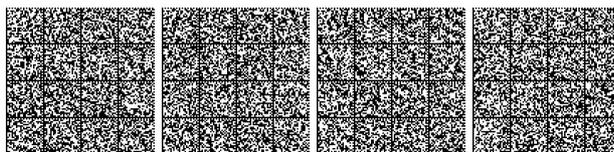
(WI-GU-2019-GU1-031) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
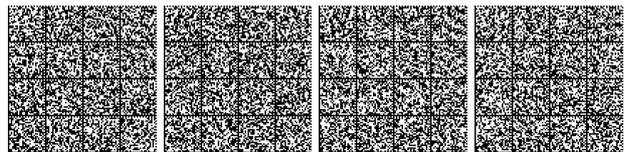
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
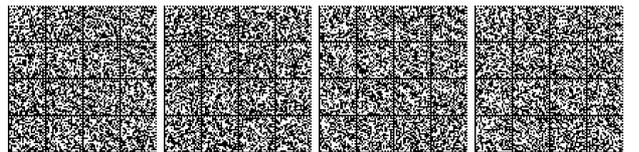
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.